



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA E STORIA

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Tesi di Laurea

Dall'archivio dei Cappuccini di Genova:

la pergamena di Sale del 1447

Relatore: Stefano Gardini

Correlatore: Valentina Ruzzin

Candidato: Angela Colò

Anno Accademico 2024/2025

A mio marito

Sommario

1 – Introduzione	4
2 - Padre Anacleto Pollarolo da Rocca Grimalda.....	5
3 – Storia di Sale	7
Lo stemma	7
Le origini.....	8
Il secolo d’oro per Sale: il XV	12
Il porto sul Po.....	12
L’importanza del Gualdo	13
4 – Terre separate, privilegi e Statuti.....	16
Ottenere la separazione	16
Dalla separazione agli Statuti: l’esempio di Sale	17
Le continue conferme	23
5 – La Pergamena	27
Caratteristiche.....	27
Le miniature	29
Il contenuto: richieste e risposte	31
I nomi citati.....	35
6 – Conclusioni.....	41
7 – Allegati.....	42
A-La pergamena intera	42
B-Edizione	43
C-Traduzione	51
D-Risposta Archivio di Stato di Milano	58
Bibliografia.....	59
Sitografia	60
Ringraziamenti	61

1 – Introduzione

Durante una visita all'Archivio Provinciale dei Cappuccini di Genova, alla ricerca di un argomento per la tesi magistrale, una gentilissima e molto preparata archivista mi presentò una pergamena datata 1447.

Tenuto conto della mia passione per il medioevo, i documenti, i libri antichi e le miniature, quella pergamena presentava un insieme di caratteristiche tali da risvegliare immediatamente la mia curiosità. L'archivista precisò che il documento non era mai stato studiato.

La possibilità di partire da un singolo elemento e da quello iniziare le ricerche, mi permetteva di avere sempre un sentiero tracciato con dei limiti che potevo allargare o restringere senza smarrirmi nell'immenso e infinito campo della ricerca. In pratica, avrei dovuto partire da quel testo e andare a ritroso per comprenderne il significato e la sua collocazione storica.

Nella descrizione presente sulle pagine online dell'archivio si parla di “Capitoli della comunità di Sale”, sulla pergamena è ben leggibile “*Comunitatis et hominum terre Sallarum*”. Il primo problema che avrei dovuto affrontare sarebbe stato capire di quale cittadina con nome Sale avrei dovuto occuparmi, data la presenza di almeno quattro comuni con nome Sale tra Lombardia e Piemonte. Affronterò questa prima questione nel capitolo riguardante la storia di Sale.

La prima domanda che sorge spontanea, ancor prima di indagare sul contenuto della pergamena, è perché sia finita in quell'Archivio, al di fuori del confine territoriale di cui il testo parla o si rivolge, e al di fuori anche dei contesti archivistici pertinenti dei comuni direttamente interessati, vale a dire Sale e Milano.

La pergamena si trova nell'archivio dei Cappuccini di Genova, poiché fa parte di un lascito di un padre cappuccino di nome Anacleto Pollarolo da Rocca Grimalda, deceduto nel 2006, e da qui voglio iniziare questo appassionante percorso di approfondimento sulla pergamena di Sale.

2 - Padre Anacleto Pollarolo da Rocca Grimalda

Le poche informazioni ufficiali su questo padre si possono ricavare dal libro dei Necrologi dei padri Cappuccini:¹

«† 2006 – Lavagna, ospedale: **fr. p. Anacleto Pollarolo da Rocca Grimalda**. Definitore. Per molti anni dimorò nel convento di Chiavari; cappellano nell'ospedale locale; amato e stimato da tutti.»

Queste le uniche tracce presenti in archivio del suddetto padre cappuccino. Sappiamo che, alla sua morte, ha lasciato in archivio altri documenti antichi, oltre alla pergamena di Sale:

1 - un atto di vendita su pergamena del 28 febbraio 1441, presumibilmente originario del territorio francese

2 – dei documenti di Antonio Boccardi, commissario di Sanità 1828-1886. Al suo interno ci sono documenti per avanzamenti di carriera, conferimenti di incarichi da parte della Direzione della Sanità marittima, la comunicazione riguardante la medaglia d'argento per i servizi resi durante l'epidemia di colera (1856), ed altro.

Resta un mistero capire perché padre Anacleto possedesse questa documentazione. Si fanno delle ipotesi:

- Potrebbe aver ricevuto il materiale in dono da qualche collezionista
- Potrebbe averlo acquistato in qualche mercato antiquario
- Infine, è anche possibile che lo avesse recuperato nella casa di qualche altro padre defunto e, avendone compreso il valore, l'avesse conservato con cura tra i suoi documenti.

Qualche informazione in più su padre Anacleto si può trovare in rete, da un documento redatto dal Prof. Franco Paolo Oliveri, anch'egli originario di Rocca Grimalda². Si tratta di una guida di Rocca Grimalda che, nella parte finale riporta i rocchesi illustri e noti e, tra questi, si legge questa breve biografia di padre Anacleto:

«Anacleto Pollarolo (Rocca Grimalda, 1922-Chiavari, 2006). Fu padre cappuccino e sacerdote col nome di Anacleto da Rocca Grimalda. Ricoperse il ruolo di Cappellano dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova e dell'Ospedale di Chiavari fino al 1999. Operò anche a Finale Ligure. *È in corso il processo di beatificazione come servo di Dio*».

¹ Padre Francesco Saverio Molfino da S. Lorenzo della Costa, O.F.M. Cap., *I Cappuccini genovesi, vol. III, Il Necrologio: 1530-2012 (aggiornato al 4 ottobre 2012)*, quinta edizione, Genova 2012, p. 305

² <https://www.archivistorico.net/guide/pdf/Roccagrimalda.pdf> p. 51, consultato il 27 febbraio 2026

Questo ultimo punto, indicato in corsivo, non sembra corrispondere a verità. Se ci fosse un processo in corso, la Curia provinciale dei Cappuccini ne sarebbe informata. Un frate postulatore sarebbe stato incaricato di raccogliere testimonianze ai fini del processo. In archivio non risulta niente di tutto ciò. Padre Vittorio Casalino, responsabile del museo e dell'archivio dei Cappuccini che conobbe padre Anacleto, riferisce non essersi mai introdotta una causa di beatificazione, per quanto Anacleto fosse un frate molto apprezzato e di animo generoso. Quanto scritto dal Prof. Oliveri va inteso solo come segnale dell'alta considerazione di cui padre Anacleto godeva presso il suo luogo di origine.

Altre due citazioni provengono da due siti:

1 – «Fratelli in lutto per Padre Anacleto» con data 13 ottobre 2006, la data della sua scomparsa³. Qui vengono riportate date ed orari del Santo Rosario e del funerale. Tra le notizie riportate sembra rilevante la notizia che, dopo aver vestito l'abito dei frati minori cappuccini a soli 17 anni, si dedicò agli studi di filosofia e teologia e che fu ordinato sacerdote nel 1947. Si può dire quindi che fosse una persona di cultura, capace di apprezzare il valore dei documenti antichi.

2 - Padre Anacleto viene nuovamente citato a dieci anni dalla sua scomparsa, il 12 ottobre del 2016. Il sito riporta la notizia che verrà celebrata una messa di suffragio a Chiavari per ricordare i quarant'anni di presenza come cappellano presso l'Ospedale di Chiavari.⁴Anche questa cerimonia, a dieci anni dalla sua scomparsa, sta ad indicare quanto sia stato apprezzato per il suo comportamento in vita, dato che fu sempre vicino alle persone sofferenti.



Foto tratta dall'archivio storico provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Genova

³ <https://radioaldebaran.it/frati-in-lutto-per-padre-anacleto/4331> consultato il 27 febbraio 2026

⁴ <https://www.teleradiopace.tv/2016/10/12/cappuccini-ricordano-padre-anacleto-messa-giovedi-nella-chiesa-viale-tappani/> consultato il 27 febbraio 2026

3 – Storia di Sale

Lo stemma

Il primo punto da chiarire è stato: quale cittadina di Sale fosse menzionata nella pergamena. I comuni presenti in area lombarda o piemontese erano quattro: Sale, in provincia di Alessandria, Sale delle Langhe e Sale San Giovanni, entrambi in provincia di Cuneo, ed infine Sale Marasino, in provincia di Brescia.

Scoprire di quale si trattasse è stato semplice, in quanto sulla pergamena, in alto vicino allo stemma di Milano, è riportato uno stemma particolare con una ruota al centro:



La medesima ruota è presente ancora oggi sul sito del comune di Sale (AL)⁵.



⁵ <https://www.comune.sale.al.it/it-it/home> consultato il 27 febbraio 2026

Sul significato della ruota ne parla Antonio Canu nel capitolo “Stemmi civici di Sale nei secoli”⁶. La ruota viene presentata come simbolo della fortuna e della mutabilità. Potrebbe esserci un significato agricolo, oppure potrebbe riferirsi alla rotazione del governo di Sale, che si effettuava ogni anno. Infine, potrebbe riferirsi anche alla messa del Santo Natale, che veniva celebrata a rotazione nelle tre chiese presenti a Sale: Santa Maria e Siro, San Calogero e San Giovanni.



Immagine della ruota tratta dagli *Statuta Communitatis Salarum* stampati nel 1601.

Le origini

Un'indagine approfondita sulle origini di Sale e sul suo toponimo è stata effettuata dal Professor Gian Vincenzo Chiodi nel saggio “La chiesa di Santa Maria in San Siro: il luogo e la storia”, con cui G.V. Chiodi cerca di far chiarezza sulla vicenda della fondazione di Sale.

Il nome Sale deriva dal longobardo *Sala* che ha il significato di stanziamento, fermata⁷. Si presume una sua fondazione da parte di questo popolo nel VII secolo. L'ipotesi che fa G.V. Chiodi è che l'antico borgo di Sale abbia conosciuto diversi insediamenti da parte dei Goti, dei Gepidi e dei Longobardi, rappresentando un importante centro militare a difesa delle campagne vicine a Tortona.

Come dice A. Cavanna; «La *sala* costituì la sede, il luogo di fissa dimora e di acquartieramento delle diverse *fare*⁸ longobarde territorializzate, e ne designò quindi, per altro verso, il possesso

⁶ AA.VV., *Iulia Dertona*, seconda serie, Anno LIII, 2005, Fasc. 91, Bollettino della Società Storica Pro Iulia Dertona, Tipolitografia San Lorenzo, 2005, p. 8

⁷ AA.VV., *Santa Maria e San Siro in Sale*, Tipolito M.C.M., Voghera, 1997, p. 10

⁸ *Fare*: gruppi parentali comprendenti tutti coloro che discendevano da progenitori comuni, da Treccani.it

terriero»⁹. A conferma viene riportato un atto del 993 con cui due coniugi, Franco del fu Pietro di Godio e Idelsinda del fu Adalberto di Sale, vendono i possedimenti in Sale della stessa Idelsinda, che dichiara vivere *lege Longobardorum*¹⁰.

Mons. Clelio Goggi riporta anche che, nel 1006, Giovanni, Vescovo di Genova, donava alla chiesa di San Siro di Genova dei beni posti in Sale¹¹.

I Longobardi erano soliti posizionare i loro accampamenti in luoghi strategici come i passi o i guadi di fiumi. Costruirono un fortilizio con uno scopo difensivo e di presidio vicino alla confluenza del fiume Tanaro con il Po. Va precisato che il Po, ai tempi, scorreva poco a nord del borgo, in una posizione più meridionale rispetto all'attuale.

Al centro del fortilizio era presente il castello o rocca, edificato in corrispondenza dell'attuale vicolo Castello, e il Tanaro, con un suo braccio secondario, fungeva da difesa a nord ed ovest. Oggi non è rimasto nulla dell'antico castello, solo uno sperone di roccia che è possibile vedere nel seminterrato di una casa residenziale proprio in Vicolo Castello¹².

Una fonte molto importante per la storia di Sale è il testo scritto da Don Prospero Stramesi tra il 1837 ed il 1840, dopo lunghi anni di raccolta di materiale e documentazione. Questo manoscritto rimase in vita per un secolo, poi scomparve. Ne è rimasta solo la settima parte, custodita a Sale presso la Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore. In un'epoca imprecisata il manoscritto fu trascritto a macchina, forse in più copie. Anche questa trascrizione è scomparsa, ma sono rimaste delle fotocopie, e da queste fotocopie, a cura di Pietro Baldi, venne stampato il libro¹³. Don Prospero Stramesi sicuramente disponeva di un ricco archivio familiare, ed aveva accesso agli archivi parrocchiali e di altri enti religiosi. Discendeva da una famiglia che aveva rivestito ruoli importanti in Sale: sindaci, arcipreti, benefattori e patroni di Cappellanie. Figlio di un medico, si laureò a Pavia in diritto civile ed ecclesiastico.

In merito al passaggio del toponimo da Sala a Sale, lo Stramesi scrive:

«Tale nome Salae col dittongo venne poi posto in uso: Salae Salarum in latino, il quale si accosterebbe alla probabilità della tradizione dei nostri antichi, cioè che il paese formasse una volta tre distretti, caduno dei quali portasse il nome di Sala, e che caduno avesse la propria

⁹ Adriano Cavanna, *Fara Sala Arimannia nella storia di un vico longobardo*, Giuffrè editore, Milano 1967, p. 546

¹⁰ A. Cavanna, *op. cit.*, p. 480

¹¹ Mons. Clelio Goggi, *Storia dei Comuni e delle Parrocchie della diocesi di Tortona*, terza edizione aggiornata, Litocoop srl, Tortona, 1973, p. 331

¹² AA.VV., *Julia Dertona*, p. 37

¹³ Don Prospero Stramesi, *Compilamento della storia patria dell'insigne borgo di Sale*, a cura di Pietro Baldi, Tipografia Castellano, Sale (AL), 2016

parrocchia insignita caduna d'un parroco arciprete, e di tre canonicati in caduna chiesa noncupativi¹⁴, come tutt'ora esistono¹⁵.»

Secondo lo Stramesi il nome Sale deriverebbe dalla presenza di tre “Sala”, ed anche i nomi delle tre porte: porta San Giovanni, porta San Calocero e porta San Siro derivano dalla presenza delle tre pievi, che erano dei veri e propri presidi del territorio, attorno ai quali si erano organizzate le tre comunità.

Siamo quindi in presenza di tre gruppi di popolazione in un territorio conteso dalla diocesi di Pavia e di Tortona. Questa tripartizione non aveva una motivazione di sovraffollamento demografico, bensì derivava da ragioni politiche.


Sulle date di fondazione delle tre pievi si può fare riferimento a quando vengono citate nei documenti: San Giovanni ne abbiamo traccia nel 1091, San Calocero pochi anni dopo invece per la pieve di San Siro appare nel 1165 già dentro le mura, con l'intitolazione a Santa Maria¹⁶. È proprio del 24 giugno 1165 l'armistizio tra Pavesi e Tortonesi, stipulato alla presenza dei consoli e di personalità di rilievo. La scelta di questa chiesa, quale sede della stipula del trattato, risulta avere un significato politico. Sale era un comune alle porte di Tortona, ma che si era a quei tempi schierato con Pavia, ed anche la chiesa di Santa Maria, situata nel territorio della diocesi di Tortona, apparteneva a quella di Pavia¹⁷.

¹⁴ Dal latino *noncupare*, nominare, proclamare. Treccani.it

¹⁵ D. P. Stramesi, *op. cit.*, p. 42

¹⁶ AA.VV., *Julia Dertona*, p. 38

¹⁷ AA.VV., *Guida di Tortona e del Tortonese*, a cura della Società Storica Pro Iulia Dertona, Edo Edizioni Oltrepò, Voghera, 2005, p. 536



Sulla mappa del 1769 vengono individuati i capisaldi dello sviluppo di Sale dalla fondazione al XV sec.

Sulla mappa riportata qui sopra¹⁸ si può notare un asse dove transitavano molte merci: da porta San Giovanni a nord a porta San Siro a sud. Dalla porta San Giovanni arrivavano le merci dalle vie d'acqua, in particolare dal Po. Le merci uscivano da porta San Siro per prendere la via di Tortona, oppure Alessandria, tracciando così un percorso importante che collegava la Liguria con la Lombardia. L'altra linea di comunicazione era in direzione est-ovest, che permetteva il collegamento della pianura padana centrale, via Piacenza e Voghera, con il sud del Piemonte, il Monferrato, attraverso la valle del Tanaro. I due assi, incontrandosi, formano una croce ed al centro c'è il borgo di Sale. Siamo quindi in presenza di un asse commerciale importante del commercio che transitava per Sale.

Le fortune commerciali di Sale in epoca medievale sono anche legate alla sua vicinanza con i tre fiumi: al nord il Po, ad ovest il Tanaro, ad est lo Scrivia. Oltre ai fiumi vi erano le rogge, canali artificiali per l'irrigazione, ma usate anche per la macerazione del lino e della canapa.

¹⁸ AA.VV., Julia Dertona, p.38

Il secolo d'oro per Sale: il XV

Il secolo XV fu il migliore per Sale, attraversò un periodo di prosperità e di pace. Sale era un feudo ricco ed ambito e, nei periodi in cui fu infeudato ebbe sempre come feudatari alcuni dei personaggi più illustri del Ducato di Milano, dal Conte di Carmagnola a Gaspare Vimercati, uno dei principali comandanti militari al servizio degli Sforza, oltre che a Cicco Simonetta, notaio e capo della cancelleria di Francesco Sforza.

A partire dal 1413, inizieranno le richieste di autonomia nei confronti del Ducato: dai primi privilegi agli Statuti veri e propri del 1427 ed alle successive richieste di conferma degli statuti stessi, che arriveranno fin quasi alla fine del secolo. Di questo si tratterà nel prossimo capitolo.

Il porto sul Po

Sale era un ricco centro di produzione agricola ed anche uno snodo delle comunicazioni via fiume. I trasporti lungo i fiumi o i canali rappresentavano la via di transito preferita. I costi erano largamente inferiori rispetto ai trasporti per via terrestre «...il rapporto dei costi poteva essere anche di sei a uno»¹⁹.

Su un libro del Cammarata, si trovano varie citazioni in merito al porto di Sale sul fiume Po, ad esempio che «... per andare a Ferrara si sfrutta la corrente del Po, andando a prendere la barca al porto di Sale e discendendo il fiume»²⁰.

Viene fatta un'altra citazione relativa al 1468, quando furono celebrate le nozze tra Madonna Bona di Savoia e Galeazzo Sforza. Madonna Bona partirà da Genova, arriverà a Busalla e poi a Novi. Si imbarcherà nel porto fluviale di Sale assieme al futuro sposo Galeazzo, sul Bucintoro ducale. I futuri sposi navigheranno sul Po, poi sul Ticino, per giungere a Pavia e poi al Castello di Vigevano²¹. Qui sotto un'immagine di Bona di Savoia dal libro di Cammarata²²

¹⁹ Roberto Bellosto, *La vita economica a Milano e in Lombardia (secoli XI-XV)*, https://www.academia.edu/1966817/La_vita_economica_a_Milano_e_in_Lombardia_secoli_XI_XV consultato il 28 febbraio 2026, p. 17

²⁰ Italo Cammarata, *Storie del Quattrocento. Cronache di fatti avvenuti nelle Terre di mezzo*, Guardamagna Editori, Varzi (PV), 2015, p. 42

²¹ I. Cammarata, *op. cit.*, p. 147

²² *Ibidem*



Il porto sul Po rappresentava una fonte di guadagni per i dazi sui transiti che si potevano riscuotere, ma anche un veicolo di infezioni.

Nel 1471, vi è una lettera del Duca al commissario di Tortona che ricorda l'importanza di controllare il porto fluviale di Sale, al fine di bloccare il contagio della peste²³.

L'importanza del Gualdo

Già prima del XIV secolo è documentato che, nella zona intorno a Tortona e Voghera veniva coltivata la robbia, con la cui radice si preparava il colore rosso per la tintura delle stoffe. Col XIV secolo e soprattutto nel secolo successivo, la produzione della robbia precipita, per essere sostituita dal gualdo o guado, per ottenere tutte le possibili sfumature del blu²⁴.

La coltivazione del gualdo fu, per tutto il XV secolo, l'attività agricola più redditizia in tutta l'area, di circa 1500 kmq a sud del Po, nel triangolo compreso tra Alessandria, Voghera e Tortona e, al cui interno, si trova la cittadina di Sale.

Quindi proprio nella zona dove si produceva la robbia, esisteva una diffusa conoscenza sulla coltivazione delle piante tintorie ed anche una manodopera specializzata.

²³ I. Cammarata, *op. cit.*, p. 270

²⁴ I. Cammarata, *op. cit.*, p. 254

Quando la moda si orientò verso un maggior utilizzo del colore blu rispetto al rosso, la conversione, quella che oggi si chiama *time to market*, avvenne in modo efficace. Intere generazioni si diedero a seminare e poi raccogliere a mano le foglie della *isatis tinctoria*. Dalla lavorazione di queste foglie si poteva ottenere una polvere scura molto richiesta dalle tintorie di Milano e Genova. Il prodotto era commercializzato anche sui mercati esteri: in Svizzera, nelle Fiandre ed in Inghilterra, dove veniva spedito caricandolo nel porto di Genova, ma ci sono anche carichi di gualdo che partono dal porto di Savona verso Southampton.

Esaminando le leggi come indicatori di un fenomeno in atto, si ha un primo provvedimento che segnala il commercio del gualdo nel 1381, quando il Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, impone il passaggio per Serravalle Scrivia dei carichi di gualdo dalla zona di Voghera verso Genova. Tutto questo ai fini del pagamento di dazi a favore del ducato.

Nel 1426 il Duca Filippo Maria Visconti imporrà una tassa di quattro soldi per ogni centenario di prodotto (un centenario corrispondeva a 76 kg)²⁵.

Il Duca promise che la riscossione sarebbe avvenuta *pro ista vice tantum*, per poi venire eliminata, ma non sarà così, come spesso accade ancora ai giorni nostri.

Per buona parte del XV secolo il gualdo sarà un elemento fondamentale dell'economia agricola nella zona a sud del Po, perché rendeva molto più dei cereali.

Questa buona resa e possibilità di guadagni da parte dei coltivatori scatenerà le richieste ducali per ottenere continui aggiornamenti nella tassazione sul gualdo, ma tutto questo farà nascere e prosperare il contrabbando o gli spostamenti di coltivatori lombardi verso il Monferrato, dato che, in quella zona, il Marchese non eccedeva con le imposizioni fiscali sul gualdo.

Il trasporto del materiale tintorio avveniva anche via fiume, caricandolo dal porto di Sale per raggiungere Venezia percorrendo il Po verso est.

Si formerà anche la "Tratta dei gualdi", un'organizzazione privata che ottiene dal Duca, dopo aver partecipato ad un'asta, la gestione della tassazione dei gualdi. La Tratta anticipava gli importi al Duca e poi si occupava di riscuotere le imposte.

Ma l'importanza che assumerà il gualdo nel XV secolo la si può notare anche dal suo uso come *commodity*. Sempre Italo Cammarata, nel suo libro, riporta che un armaiolo milanese di nome Missaglia accetterà il gualdo come pagamento per una delle sue famose armature²⁶. Un altro esempio riguarda il conte di Voghera, Pietro dal Verme, che vorrebbe comprare a Venezia delle "gioie" e pagarle con una fornitura di gualdo.

²⁵ I. Cammarata, *op.cit.*, p. 255

²⁶ I. Cammarata, *op.cit.*, p. 256

Nella seconda metà del XV, con l'avvento degli Sforza, inizierà una «quotidiana lotta fra guardie e ladri»²⁷ tra gli incaricati di riscuotere i dazi sul gualdo ed i contrabbandieri. Nella zona di Alessandria, questi ultimi rischiavano quotidianamente di finire in galera pur di riuscire a portare il gualdo a Genova senza pagare la tratta.

Verso la fine del secolo si provò anche a contrastare la concorrenza di Tolosa, che sembrava produrre gualdo di qualità migliore. Per questo furono fissate norme per elevarne la qualità. Tra queste, a Castelnuovo, che dista 6 km da Sale, fu introdotta l'usanza di issare una speciale bandiera sulla torre del comune, affinché tutti i contadini potessero sapere da quale giorno si potevano iniziare a togliere le foglie dalla pianta del gualdo.

Alla fine del secolo, arrivò in Europa proveniente dalle Indie, la pianta dell'indaco, *Indigofera tinctoria*, che conteneva lo stesso principio colorante, ma con una percentuale venti volte superiore rispetto al gualdo.

Il gualdo rimase ancora in commercio, ma venne gradualmente a ridurre la sua importanza nelle zone di Sale e nei suoi dintorni, complice anche l'eccessiva tassazione che ne rendeva meno conveniente la coltivazione.

²⁷ I. Cammarata, *op.cit.*, p. 258

4 – Terre separate, privilegi e Statuti

Ottenere la separazione

Giorgio Chittolini inizia il suo saggio sulle terre separate dichiarando: «Una delle aspirazioni più diffuse fra borghi e territori rurali lombardi nel Quattrocento, uno degli obiettivi più tenacemente perseguiti, è la cosiddetta separazione.²⁸»

Con questa espressione di “terre separate” nel linguaggio usato nel XV secolo nel ducato di Milano, veniva indicata una condizione di relativa autonomia fiscale, giurisdizionale e amministrativa che veniva riconosciuta a determinati territori o cittadine.

In questo modo il territorio separato si trovava ad avere una dipendenza immediata e diretta col principe, senza mediatori intermedi che generalmente rendevano più complicate le relazioni con l'autorità.

La concessione di “separazione” combinava due esigenze: da un lato l'esigenza di autonomia del richiedente e, dall'altra, ai tempi di Filippo Maria Visconti, la necessità di tenere legate al ducato «terre appartenenti a città di lealtà incerta, o già sfuggite al loro controllo»²⁹.

La prima concessione fatta alla cittadina di Sale nel 1413 avviene proprio in momenti di confusione e incertezza, per la presenza di continui scontri con la forte famiglia dei Beccaria nella zona del Pavese. Spesso queste concessioni riguardavano terre di confine meno controllabili e con lo scopo di mantenere la lealtà di questi luoghi in contingenze difficili.

Nei primi decenni del Quattrocento, aumentarono le concessioni di questi privilegi e molto spesso appare questa parola “separazione”, che non compariva così frequentemente nel secolo precedente. Lo stato visconteo sembrava disponibile a riconoscere che alcune comunità possedessero uno stato giuridico particolare.

Verso gli ultimi anni del governo di Filippo Maria, che rimarrà al potere fino alla sua morte avvenuta nel 1447, si verificò un'inversione di tendenza. Molte concessioni si rivelarono fragili, ed il duca usò più frequentemente la politica della infeudazione. Per garantirsi la fedeltà di condottieri a lui amici, concedeva territori o cittadine a personaggi illustri che si erano resi utili nella difesa del ducato dalle potenze esterne.

²⁸ Giorgio Chittolini, “*Terre separate*” nel ducato di Milano in età sforzesca, estratto da Milano nell'età di Ludovico il Moro, atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, Comune di Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, p. 115

²⁹ G. Chittolini, *op. cit.*, p. 116

Un chiaro segnale di questa inversione di tendenza si avrà nel 1441, con il decreto “del maggior magistrato”, che andava a ridurre notevolmente le competenze giurisdizionali dei podestà feudali, ridando maggior spazio ai magistrati cittadini.

Una di queste “terre separate” è stata proprio la cittadina di Sale, un esempio di comunità che ha cercato di raggiungere una sua autonomia attraverso privilegi e dei propri statuti. Successivamente, attraverso continue richieste di conferme proseguite per tutto il Quattrocento.

Dalla separazione agli Statuti: l'esempio di Sale

Nel paragrafo precedente si è parlato dell'aspirazione a diventare terre separate da parte di alcune cittadine o borghi minori, e questo va collegato con la formazione al loro interno di nuclei di piccole aristocrazie, di notai, commercianti. Si potrebbe parlare di una piccola classe dirigente locale che, attraverso la separazione, vuole affermare un ruolo di comando in ambito locale. In questo periodo di inizio Quattrocento, i Visconti, in particolare Filippo Maria eletto nel 1412, dimostrano una tendenza favorevole a concedere dei privilegi a determinate località che lo richiedono.

Questo permette una maggiore uniformità di trattamenti amministrativi ed anche una diretta dipendenza dal potere centrale del ducato.

Il borgo di Sale era stato un possedimento feudale della potente famiglia dei Beccaria nel corso del XIV secolo e, proprio un anno dopo l'inizio del dominio di Filippo Maria, riceve il suo primo privilegio di “terra separata”, il 9 marzo 1413.

Il suo territorio si trova quasi al centro di una vasta area che si estende per buona parte dell'Oltrepò, da Bassignana al confine piacentino, e che comprende anche varie terre a nord del Po, in Lomellina e nella zona di Pavia³⁰.

Nel suo saggio, Ettore Dezza parla di Sale come di un caso tipico, quasi da manuale, del collegamento tra separazione e statuto, ma anche, in generale, «dei limiti, delle oscillazioni e in buona sostanza della precarietà che nel tempo incontra lo stato di separazione³¹».

Questo primo atto si trova inserito nell'edizione a stampa degli statuti di Sale del 1601³² e, al suo interno sono presenti cinque punti rilevanti:

³⁰ Ettore Dezza, *Le legislazioni municipali del territorio tortonese e gli statuti di Sale*, da Il Tortonese Album del II Millennio, a cura di Ettore Cau, Franco Fagnano, Valeria Moratti, Realizzazione DGM Brescia, Stampa: M. Squassino, Brescia, 2001, p. 89

³¹ Ibidem

³² Hieronymus Taurellus, *Statuta Communitatis Salarum*, stampata da Bartolomeo Bulla, Dertonae, 1601 (Biblioteca di Tortona Sez. Tort. V-52)

1. Viene concesso lo status di terra separata. Pur essendo Sale compresa nel contado di Pavia, a cui appartiene civilmente dal 1164, è molto lontana dalla città Pavia e, quindi, per i suoi abitanti è scomodo recarvisi. Tenuto conto che i salesi sono fedelissimi sudditi del duca, egli, accogliendo le loro suppliche, concede l'assoluta e perpetua separazione da Pavia.
2. Viene concessa l'autonomia giurisdizionale e regolamentare, ovvero la piena potestà di giudicare e legiferare in campo civile e penale. L'unico limite sta nella giurisdizione e legislazione del sovrano.
3. Vengono concessi i privilegi fiscali sulle imposte locali relative all'imbottatura del vino, alla bollatura del vino, del pane e della carne ed anche i dazi sul sale e sul pedaggio della mercanzia.
4. Viene stabilito che il podestà verrà nominato dal duca ed il suo salario sarà tra i 10 ed i 12 fiorini al mese, e sarà pagato dalla comunità
5. Le clausole di salvaguardia, ovvero che tutti gli ufficiali statali dovranno rispettare quanto scritto sul privilegio, anche in caso esistesse un provvedimento ducale o del comune di Pavia che preveda qualcos'altro.

Nonostante tutta la solennità presente nell'atto e le promesse che sembrano inviolabili, il documento verrà sospeso un anno dopo. L'11 novembre del 1414, Sale e la vicina Castelnuovo, verranno infeudate a Francesco Bussone, il noto Conte di Carmagnola.

Borghi, territori, cittadine venivano dati come feudi per premiare persone fedeli e potenti seguaci del duca. In questo modo, il feudatario diveniva titolare delle entrate fiscali del luogo a cui era stato assegnato e anche titolare della giurisdizione che esercitava nominando il podestà. Inoltre egli poteva anche emanare dei provvedimenti di portata locale.

Sale rimarrà infeudata per dieci anni, fino al 1424, quando il Carmagnola passerà agli ordini della Repubblica Veneziana ed il feudo gli verrà confiscato.

Gli abitanti di Sale, dopo la partenza del Carmagnola, si rivolgeranno al duca Filippo Maria sottoponendogli due nuovi *capitula*:

1. Chiedono la conferma della separazione dalla giurisdizione di Pavia, facendo notare la distanza tra Pavia e Sale. Il duca confermerà che Sale rimarrà "terra separata" da Pavia, secondo la formula del *merum et mixtum imperium*, della *omnimoda iursdictio*, e della *gladii potestas*³³.
2. Chiedono per Sale la conferma della titolarità dei dazi sui mulini del Po. Nel periodo in cui il borgo era infeudato al Carmagnola, questi dazi venivano riscossi dal feudatario.

³³ E. Dezza, op. cit., p. 92

L'8 ottobre del 1425 vi sarà una nuova generica conferma. Una lettera di Filippo Maria che conferma oneri e onori che erano stati attribuiti a Sale ai tempi di Gian Galeazzo Visconti.

Dopo i privilegi del 1413, 1424 e 1425, avviene la redazione degli statuti di Sale.

Gli abitanti di Sale non persero certo tempo dopo la terza conferma della separazione, realizzando il proprio testo con gli Statuti. Il testo verrà preparato dal podestà Gerolamo Torelli, un giureconsulto di Novara che era stato podestà a Sale tra il 1426 e 1427. Si vede qui il collegamento che ci fu tra separazione e statuto. Una volta maturata la propria coscienza di autonomia il passo successivo era formalizzarla con un vero statuto.

Arriverà l'approvazione del duca con sue lettere patenti il 21 ottobre 1427, e viene approvato *ex certa scientia*, con l'obbligo per i funzionari locali di osservarlo in futuro. Rimane la riserva a favore del duca, che potrà emendarlo, interpretarlo e correggerlo.


La struttura è semplice e contiene una prima parte di 140 rubriche in materia civile e, a seguire, 133 rubriche in materia criminale.

Da un punto di vista del contenuto le norme provengono in buona parte dagli statuti di Pavia e di Tortona. Ettore Dezza riporta il giudizio svalutativo di Alessandro Lattes, uno dei primi studiosi italiani di storia giuridica. I suoi studi su numerosi statuti di centri minori dell'Italia settentrionale, realizzati tra il XIV e XV secolo, trovarono che si trattava spesso di statuti imitati o copiati da statuti più antichi, provenienti da centri politicamente più importanti.

Gli statuti di Sale risultavano una fedele riproduzione di quelli di Pavia del 1393.

La storiografia odierna riconosce che gli statuti, come quelli di Sale, offrono poco di particolarmente nuovo od originale per uno studioso, ma risultano invece di grande rilievo da un punto di vista storico-politico, più che giuridico. La sua importanza sta nel fatto di esistere e svolgere una «funzione potentemente simbolica»³⁴.

³⁴ E. Dezza, *op.cit.*, p. 94



La copertina della versione degli statuti disponibile presso la biblioteca di Tortona, coll. Sez. Tort. V – 52, ma anche online sul sito della BEIC:

https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE557544

Lo statuto vuole dimostrare che quella certa comunità ha acquisito una sua autonomia e può reggersi con delle proprie leggi. Il dato importante è che avere uno statuto ha un valore non tanto per il suo contenuto, ma per il fatto che è stato scritto, approvato e quindi va rispettato. Il suo valore è politico e ideologico. Le norme ivi contenute vanno a confermare lo *status* di separazione e, quindi, ad esempio, la chiusura delle controversie *in loco* ed in tempi abbreviati, oppure la possibilità di imporre oneri fiscali nei confronti degli stranieri.

Lo statuto ripropone il modello urbanocentrico, come presente nei grandi statuti, poco importa che non sia originale, conta come strumento politico, ed in questo modo viene usato e messo a frutto.

Tra il 1427 ed il 1447, data della morte di Filippo Maria Visconti, la cittadina di Sale continuerà la sua battaglia a difesa della propria autonomia. Due sono i pericoli che potrebbero limitare questa separazione: il desiderio di rivalsa di Milano, che ha perso la sua giurisdizione ed una parte delle entrate, e quello della possibile infeudazione.

Nel ventennio 1427-1447, Sale sembra mantenere la sua separatezza ma le condizioni politiche mutano il 13 agosto del 1447, con la morte di Filippo Maria Visconti e senza la presenza di suoi eredi maschi. I pretendenti alla sua successione sono molti, ma in verità, già il 14 agosto 1447 nascerà l'Aurea Repubblica Ambrosiana.

Si trattò di uno straordinario episodio di autogestione dei ceti mercantili che, liberatisi del potere signorile, cercarono di autogovernarsi, anticipando fatti di vita amministrativa, politica ed anche culturale che si sarebbero verificati molti secoli dopo.

Venne sperimentato un governo di tipo repubblicano, cercando di rivitalizzare le istituzioni dell'antico Comune.

«Un evento drammatico e nello stesso tempo esaltante che segnò profondamente durante un tumultuoso triennio la vita politica e sociale della città, fino alla presa del potere di Francesco Sforza nel 1450»³⁵.

Ora non ci si riferiva più ad un principe, a un duca ma a 24 Capitani e difensori della libertà. La Repubblica Ambrosiana veniva anche definita *Communitas Libertatis Mediolani*.

Le funzioni consultive/legislative venivano svolte dal Consiglio dei Novecento, composto da 150 capifamiglia per ciascuno dei sei sestieri in cui era divisa la città di Milano.

³⁵ Marina E. Spinelli, *La Repubblica Ambrosiana (1447-1450) aspetti e problemi*, tesi di dottorato II ciclo 1985/1986 – 1987/1988, p. 1

[file:///C:/Users/Dell/Downloads/spinelli_repubblica-ambrosiana%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/spinelli_repubblica-ambrosiana%20(3).pdf) consultato il 28 febbraio 2026



La moneta in uso durante la Repubblica Ambrosiana³⁶

Sant’Ambrogio viene proclamato protettore della Repubblica Ambrosiana, impugna lo staffile (una specie di frusta costituita da un manico di legno a cui sono attaccate una o più strisce di cuoio) non per colpire gli eretici, ma i nemici della città. La stessa immagine la troviamo sulla bandiera della Repubblica: Sant’Ambrogio con lo staffile, che difende le libertà milanesi, sopra la croce rossa in campo bianco, che ricorda l’antico stendardo comunale, che sventolava sul Carroccio ai tempi della battaglia di Legnano contro il Barbarossa³⁷.



La bandiera della Repubblica Ambrosiana (1447-1450)³⁸

³⁶ <https://www.divinamilano.it/la-repubblica-ambrosiana/> consultato il 28 febbraio 2026

³⁷ Ibidem

³⁸ Ibidem

Le continue conferme

È in questo contesto che si colloca il documento oggetto della presente tesi e che verrà esaminato nel dettaglio nel prossimo capitolo. La pergamena, presente nell'archivio dei Cappuccini di Genova, è datata 11 novembre 1447. Si può pensare che, visti i cambiamenti al vertice, la comunità di Sale abbia voluto presentare 24 richieste/conferme ai 24 Capitani, che da pochi mesi governano la Repubblica Ambrosiana.

Oltre alla pergamena del 1447, vi furono altri due atti, firmati da un cancelliere della Repubblica Ambrosiana e riguardanti la comunità di Sale, sempre in epoca repubblicana.

Il primo è dell'8 giugno 1448 e, con questo, la comunità di Sale ottiene un'aggiunta agli statuti relativamente ai giudizi arbitrari.

Un altro documento del 1° febbraio 1449, attesta che gli abitanti di Sale ottengono la conferma dei propri privilegi da colui che si avvia a diventare il nuovo Signore dello stato di Milano, Francesco Sforza. In verità lo Sforza verrà accolto con trionfo a Milano il 25 marzo 1450, e in quel giorno, cesserà di esistere l'Aurea Repubblica Ambrosiana, ancor prima di aver compiuto il suo terzo anno di vita.

Sale proseguirà col suo status di terra separata fino al 1466, data della morte di Francesco Sforza. A lui succederà il figlio Galeazzo Maria Sforza, che concederà Sale in feudo alla potente famiglia milanese dei Vimercati³⁹.

A differenza dell'infeudazione del 1414 al conte di Carmagnola, questa volta gli Statuti di Sale esistono e verranno applicati dai podestà nominati dai Vimercati, svolgendo un ruolo di protezione nei confronti dei diritti e degli interessi degli abitanti di Sale.


Nel 1469 e nel 1470, vi saranno due nuove aggiunte agli Statuti di Sale riguardanti il tema del sequestro dei beni del debitore. Le nuove disposizioni vengono deliberate a livello locale, ma poi approvate dal nuovo feudatario Giovanni Agostino Vimercati.

Non c'è più una diretta dipendenza dal sovrano, ma è presente questa figura intermedia che va a ridurre la libertà di manovra della terra separata.

Nel 1477, il feudo di Sale verrà assegnato al famoso segretario ducale Cicco Simonetta, ma durerà poco. Ben presto il Simonetta cadrà in disgrazia e, nel 1479, il feudo gli sarà confiscato. Tra il 1479 ed il 1497, Sale vivrà i suoi ultimi anni con i pieni privilegi di terra separata. In questo periodo, nel 1496, abbiamo traccia di una disputa tra gli abitanti di Sale e la città rivale di Pavia. I salesi presentano un ricorso a Ludovico il Moro contro il tentativo dei pavesi di

³⁹ E. Dezza, *op.cit.*, p. 97

affermare la giurisdizione di Pavia sugli abitanti di Sale. Alcuni abitanti di Pavia citano in giudizio, a Pavia, certi abitanti di Sale, non tenendo conto dei privilegi di separazione in carico ai salesi. I pavesi fanno appello al decreto *de maiore magistratu*, promulgato da Filippo Maria Visconti nel 1441. Questo decreto, uno dei più famosi della legislazione viscontea, mirava a limitare i poteri giurisdizionali dei giudici delle terre infeudate nei confronti dei *cives* e, inoltre, riservava ai magistrati ducali l'appello nelle cause decise in prima istanza dal giudice feudale. Ludovico il Moro darà ragione alla comunità di Sale ed accoglierà il loro ricorso: i salesi non possono essere citati in giudizio a Pavia, poiché dispongono di privilegi giurisdizionali propri e il decreto del “maggior magistrato” non è applicabile al loro caso. Quest’ultimo ha validità *solum in locis feudatis*, e Sale non è, a quel momento, infeudata.



Nelle righe 7/8 si trova il *solum in locis feudatis*.

Prima pagina degli Statuti di Sale stampati nel 1601.

Poco dopo questa effimera vittoria, Sale, a partire dal 1497, perderà definitivamente la pienezza dei propri privilegi. Venne concessa in feudo agli Adorno, e successivamente ad altri, ma le fonti storiografiche non concordano sempre sui nomi e sulle date di queste infeudazioni⁴⁰.

A partire dalla metà del XVI secolo e fino ai grandi mutamenti politici che si innescheranno con la Rivoluzione Francese, Sale rimase feudo della famiglia D'Adda. Nel 1769 i membri della famiglia furono insigniti del titolo di conti di Sale.

Volendo riassumere lo sviluppo del percorso fatto dalla comunità di Sale nel corso del suo secolo d'oro, il XV, si può notare che essa cercò di conquistare e difendere la propria autonomia, attraverso una serie di richieste e conferme:

- 1413, il primo riconoscimento di terra separata
 - 1424 e 1425, due richieste di conferma di autonomia
- 1427 gli Statuti di Sale
 - 1447, 1448, 1449, 1469 e 1470, richieste di conferma o modifica dei suoi statuti

Segue qui l'ultima pagina della raccolta degli Statuti di Sale con l'ultima conferma *die ultimo Martij 1470*.



41

⁴⁰ E. Dezza, *op.cit.*, p. 98

⁴¹ L'ultima pagina della versione a stampa presente nella biblioteca di Tortona. L'ultimo atto è del 31 marzo 1470 a cui segue il Colophon con la data della stampa 28 maggio 1601

Lo storico Chittolini sostiene che questa sistematica richiesta di conferma dello statuto è presente nelle richieste quattrocentesche di comunità rurali. Le istanze venivano fatte in occasione di cambi di regime, di successioni di principi oppure di patteggiamenti in momenti difficili⁴². Sale rispecchia in pieno i comportamenti in uso nel XV secolo.

Il volume, edito nel 1601, “*Statuta Communitatis Salarum*” raccoglie in un unico tomo privilegi, conferme, statuti, tutti gli atti qui sopra citati, ad esclusione di due: quello del 1447 e quello del 1449.

L’atto del 1449 viene citato alla nota n. 23, pagina 119 del saggio di Chittolini sulle terre separate, risulta essere presente nel Carteggio Sforzesco dell’Archivio di Stato di Milano⁴³.

La conferma del 1447 è presente sulla pergamena oggetto di questo studio, ma purtroppo non ha trovato riscontri né all’Archivio di Stato di Milano, né in quello di Alessandria, e nemmeno nell’Archivio Storico Civico di Milano.

Nell’Allegato D si riporta la risposta ufficiale dell’Archivio di Stato di Milano.

Nonostante questa mancanza di riscontri presso gli Archivi milanesi, si è proceduto ad esaminare la pergamena e a trascrivere e tradurre il testo. Inoltre, si sono cercati riscontri e tracce lasciate dai personaggi citati sulla pergamena, con la speranza che, come è stata messa a disposizione dello studio la pergamena del 1447, così un domani possano uscire riscontri in qualche repertorio o registro ad oggi ancora nascosto ed inesplorato.

⁴² G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, nota 71 da <https://books.openedition.org/pusl/20545> consultato il 28 febbraio 2026

⁴³ G. Chittolini, *Terre separate nel ducato di Milano in età sforzesca*, p. 119, nota 23

5 – La Pergamena

Caratteristiche

La pergamena si presenta in buono stato di conservazione. Sono presenti delle tipiche lacerazioni sulle linee di piegatura e una di queste, verso il centro, è a forma di goccia. Attualmente viene conservata aperta e questo non dovrebbe peggiorare il suo stato di mantenimento. Ha una forma rettangolare e misura circa 71 cm per 54 cm.

Dal punto di vista del contenuto, si tratta di un privilegio, una conferma di statuti, una nota di cancelleria che presentava in fondo un sigillo pendente che è andato perduto. Sono visibili nella parte centrale bassa i fori dove era stato inserito.


Alla riga 5 sono presenti i verbi dispositivi: *confirmamus*, *approbamus*, *ratificamus* e alla riga 57 è presente la *corroboratio* nella forma più completa possibile. L'autorità dichiara gli strumenti che danno solennità all'atto: la sua esistenza, la registrazione ed il possesso di un sigillo ufficiale.

La scrittura è quella tipica delle grandi cancellerie dell'epoca. A Napoli, Genova e Milano era in uso questa grafia elegante e fine dell'epoca umanistica-rinascimentale. Si prediligeva il tratto sottile e si usavano poche abbreviazioni. Gli umanisti rifiutavano lo stile gotico che abbreviava e spezzava i segni. Occorreva riportare i tratti alla loro purezza, tornare alla chiarezza e alla bellezza antica.

Milano rappresenta uno dei centri di irradiazione di questo tipo di scrittura che diverrà tipica dell'epoca; i cancellieri facevano parte della nuova élite culturale in stretto contatto con il mondo politico.



Qui alcune lettere caratteristiche di questo periodo:

- La “m” finale a forma di 3, riga 3, *assentiendum*




○

- la “s” sigmatica finale a volte chiusa a volte aperta, entrambe alla riga 1, *illustris* e *nobis*



- La “u” acuta ad inizio parola, riga 2, *unicuique*




- L’uso costante della “d” onciale con asta piegata, riga 9, *de dicto*



- La “r” rotonda, riga 13, *recte*



- La “g” occhiellata con occhiello chiuso, riga 21, *agentium*



Le miniature

L'iniziale *C[apitanei]* è disposta all'interno di una riquadratura a foglia d'oro brunito dalla quale si dipartono *ramages* desinenti in lunghi fogliami: azzurri in quello in alto a destra, rossi nell'altro, posto sotto il margine inferiore. La lettera è vergata in rosso, e dai suoi apici partono semplici filettature bianche che nel corpo della lettera si articolano a profilare fogliami; è abitata: ne occupa l'interno la figura di sant'Ambrogio, seduto su un seggio parallelepipedo verde, che si staglia contro il fondo campito di un azzurro intenso e disseminato di un motivo cruciforme a quattro puntini bianchi, reiterato, mentre alla destra del santo si affacciano dei nimbi tratteggiati di bianco. Il santo indossa una mitra bianca e un'ampia casula rossa dai risvolti azzurri sulla quale spicca il lungo pallio; tiene nelle mani guantate il flagello e il pastorale dal grande riccio, coperti di foglia d'oro come l'aureola.



Il margine superiore della pergamena è occupato, da sinistra verso destra, dalla scritta “*Libertas*” vergata a inchiostro con oro in polvere e sovrastata da una corona aurea posata sulle stanghe verticali della *b* e della *t*; dallo stemma della città di Milano – croce rossa in campo bianco, forse già occupato da lamine di argento nel frattempo erase – posto su fogliami verdi e rossi tra le lettere *M* ed *E* di *Mediolanum*; e dallo stemma della comunità di Sale – di rosso alla ruota d'oro – ugualmente posto su fogliami, stavolta verdi e azzurri, tra le lettere *S* e *A* di *Sal(e)*.

La scritta in oro *Libertas*



Lo stemma di Milano:



Lo stemma della comunità di Sale:



Il contenuto: richieste e risposte

Il testo riporta le 24 richieste (capitoli) presentate dalla comunità di Sale ai Capitani e difensori della Libertà dell'illustre comunità di Milano. Siamo all'11 novembre del 1447, l'Aurea Repubblica Ambrosiana è in vita da quasi tre mesi. I milanesi riconoscono e apprezzano la "sincera disposizione" dei salesi verso l'autorità milanese, il che li predispone ad accogliere le loro richieste lecite ed oneste. Le istanze di Sale sono state esaminate assieme a Rolando de Lampugnano ed al dottore delle leggi, Graziano de Trunqueris. Vediamole nel dettaglio:

1. La comunità milanese nominerà ogni anno un podestà diligente e sapiente, che non sia originario di Pavia o del suo contado. Questi dovrà amministrare la giustizia tenendo conto degli statuti della terra di Sale. Percepirà un salario e non potrà pretendere altro oltre a questo. Potrà rimanere in carica per un anno e non oltre.
 - a. Risposta: è concesso, ma la durata deve intendersi per sei mesi e, quindi, fino al compimento dell'anno e non oltre. Se il podestà dovesse essere condannato per baratteria, furto, rapina o estorsione, tale condanna sarà di competenza della comunità di Milano
2. La comunità di Milano è tenuta a confermare gli statuti della terra di Sale, così come sono scritti, tanto per le materie civili quanto per quelle criminali. Dovranno, inoltre, essere revocati i decreti del fu Duca di Milano (Filippo Maria) oppure del signor Luigi di Sanseverino. La comunità di Sale potrà modificare gli statuti secondo il proprio libero arbitrio.
 - a. Risposta: viene concesso, purché le norme decise da Sale non siano in contrasto con la libertà della comunità milanese
3. Tutte le condanne per qualunque causa, inflitte dal signor podestà, dovranno essere assegnate interamente alla comunità di Sale.

- a. Risposta: viene concesso, eccetto per le condanne per omicidio e porto d'armi, che saranno riservate alla comunità di Milano
4. La comunità di Milano non potrà autorizzare la costruzione di un castello, una rocca o una cittadella fortificata nella terra di Sale o nel suo distretto
 - a. Risposta: viene concesso
5. A qualunque uomo o persona della terra di Sale verrà concesso, senza alcun pagamento, di condurre liberamente vettovaglie verso qualsiasi luogo o città.
 - a. Risposta: viene concesso, a condizione che le merci non siano destinate ai nemici della comunità di Milano con cui i milanesi sono in guerra. Verranno pagati i dazi ordinari per le vettovaglie condotte a Milano.
6. Che sia permesso alla comunità di Sale di avere, prendere, godere, comprare, condurre da Sale e da qualunque luogo merci, senza esigere o imporre alcuna gabella e senza alcuna opposizione della comunità di Milano
 - a. Risposta: viene concesso
7. Alla comunità di Milano non sarà concesso in alcun modo di alienare o sottomettere la terra di Sale o i suoi uomini a un signore o principe. Non sarà prestato omaggio, obbedienza o giuramento a nessuno
 - a. Risposta: viene concesso
8. La comunità di Milano è tenuta sempre a difendere la terra di Sale, i loro uomini ed i loro diritti. È tenuta a prestare aiuto, consiglio e favore, a proprie spese e costi (della comunità di Milano), contro chiunque voglia offendere o sottomettere la terra di Sale. Questa difesa avverrà specialmente nei riguardi dei pavesi e di chiunque agisca in loro favore.
 - a. Risposta: verrà fatto come richiesto, ma quelli di Sale dovranno cooperare personalmente a difesa di questi diritti
9. Che tutti i debiti contratti dalla comunità di Sale o dai suoi singoli individui, che risultino presso la camera ducale oppure presso la camera del magnifico signor Luigi di Sanseverino, siano annullati e cancellati. Questo per qualunque tipo di debito: sia nato da condanne, da gabelle, dazi, promesse o obbligazioni. Tutti i beni che sono stati confiscati dalla camera ducale o da quella di Luigi Sanseverino verranno restituiti ai legittimi proprietari, senza tener conto di alcuna prescrizione di tempo.
 - a. Risposta: che si faccia come è stato chiesto salvo i beni confiscati e già venduti, per non ledere il diritto di terzi acquisito giustamente

10. Che tutti i privilegi concessi alla comunità di Sale, siano confermati dalla comunità di Milano
 - a. Risposta: che si faccia come è chiesto, purché non siano contro la comunità di Milano o contro i presenti capitoli
11. La comunità di Milano sarà tenuta a designare almeno quattro uomini della comunità di Sale nei propri uffici, oppure quelli che vorrà e che avrà riconosciuto essere adatti alla funzione
 - a. Risposta: a volte ne opereranno due, tre o quattro, a seconda di quanto sembrerà più opportuno
12. Qualunque persona della terra di Sale, nel pagamento dei dazi per qualunque mercanzia da condurre a Milano, o dal suo ducato verso altre destinazioni, sarà trattata nel modo e nella forma con cui vengono trattati i milanesi nei loro vari pagamenti.
 - a. Risposta: che si faccia come richiesto, a partire dalle calende del prossimo gennaio in poi
13. La comunità della terra di Sale potrà riscuotere il dazio su qualunque merce in transito nel suo territorio, secondo modalità da lei stessa stabilita
 - a. Risposta: che si faccia e che sia permesso
14. La comunità di Sale potrà istituire un collegio di notai abilitati nei suoi territori
 - a. Risposta: che si faccia come richiesto
15. La comunità di Sale sarà obbligata a versare ai milanesi, ogni anno, mille lire della moneta corrente, in tre rate quadrimestrali, a partire dalle calende di gennaio del prossimo anno (1448). Questo pagamento libererà la comunità dal versare qualunque altro dazio, gabella o rendita. Nessuno potrà essere esentato dal contribuire a queste mille lire annue, anche se in possesso di lettere o privilegi di esonero.
 - a. Risposta: che si faccia come è richiesto
16. La comunità di Milano non potrà imporre né permettere l'imposizione di alcuna gabella o alloggiamento di cavalli delle genti d'arme, siano questi a cavallo che a piedi.
 - a. Risposta: che si faccia come richiesto ma con qualche eccezione. La comunità di Sale sarà tenuta ad alloggiare quaranta cavalli e a fornire case, stalle, paglia e vino ai soldati. In caso la comunità di Milano fosse in guerra nella zona vicina al Po e alla detta terra di Sale, quest'ultima sarà tenuta a

soccorrere i milanesi soltanto per un mese, a proprie spese, ma solo una volta per ciascun anno.

17. Se la comunità di Milano si sottometterà a un principe straniero o a una comunità, gli uomini di Sale rimarranno liberi dal suo dominio.
 - a. Risposta: che si faccia come è richiesto
18. In caso di un accordo tra la comunità di Pavia e quella di Milano, i milanesi dovranno tenere sotto la loro protezione gli abitanti di Pavia e di Sale mantenendo fermi i patti stabiliti.
 - a. Risposta: viene concesso
19. La comunità di Milano non potrà interferire con i beni e i diritti di Mosè Giudeo abitante nella terra di Sale
 - a. Risposta: a questo riguardo si rimanda alla discrezione dei signori Rolando de Lampugnano, Graziano de Trincheriis, Tommasino de Trovamalis e Lorenzo Madij.
20. La comunità di Milano non potrà prendere ostaggi dalla terra di Sale, a meno che non si tratti di persone sospettate, ma ciò dovrà essere pubblicamente e legittimamente dimostrato
 - a. Risposta: viene concesso
21. La comunità di Milano è tenuta e obbligata a difendere, anche a proprie spese, tutti i singoli capitoli o patti contro qualunque persona o comunità che possa iniziare cause o liti al riguardo
 - a. Risposta: viene concesso. Si precisa che la comunità di Sale è tenuta, nei confronti della comunità di Milano, a rispettare il giuramento di fedeltà
22. La comunità di Milano è tenuta a giurare di osservare sempre e in perpetuo tutti i capitoli sopra scritti e le cose in essi contenute, sotto obbligazione dei beni della già menzionata comunità di Milano e sotto pena di spergiuro.
 - a. Risposta: viene concesso come richiesto
23. La comunità di Sale potrà mantenere, in perpetuo, un porticciolo e anche un'imbarcazione sul fiume Po, riscuotendo anche i diritti di transito, secondo quanto stabilito dai salesi
 - a. Risposta: viene concesso salvo i diritti dei terzi
24. La comunità di Milano è obbligata ad attenersi e a far osservare i capitoli sopra scritti. In caso sia commessa una violazione rispetto a quanto scritto, gli uomini di Sale si riterranno liberi e sciolti da qualunque giuramento di fedeltà, senza per questo

essere chiamati traditori. La comunità di Milano è tenuta a difendere la comunità di Sale ed a tenerla separata dalla comunità di Pavia.

- a. Risposta: viene concesso, ricordando ai salesi di osservare i capitoli sopra scritti.

Il testo si conclude raccomandando a tutti gli ufficiali e sudditi, presenti e futuri, di attenersi alle risposte date dai Capitani e difensori della libertà, facendole osservare.

A conferma di tutto questo, il documento viene registrato, munito del sigillo, e datato 11 novembre 1447.

Segue la firma del cancelliere Raphael e le note di registrazione presso la camera delle possessioni della comunità di Milano, nel libro Albasio del nuovo Registro.

I nomi citati

Se non è stato possibile rintracciare una conferma dell'esistenza di questa pergamena su qualche registro, repertorio o almeno, al momento, non sono emerse tracce evidenti di questo atto, molte sono le presenze rilevate eseguendo ricerche con i nomi citati sulla pergamena.

Il primo nome che compare è **Rolando de Lampugnano**, qui dalla riga 1, si ripete alla 44



Rolando risulta podestà di Milano nel 1422 e di Parma nel 1425⁴⁴. Alla nascita della Repubblica Ambrosiana, il 14 agosto 1447, è uno dei primi 24 Capitani e difensori della libertà a capo della Repubblica⁴⁵. Il 21 agosto dello stesso anno viene nominato tra i difensori della porta Horientalis (sei le porte che venivano difese indicando nomi e cognomi per ciascuna. Oltre alla Horientalis, vi era Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Vercellina, Porta Cumana e porta Nova)⁴⁶.


⁴⁴ Alfio Rosario Natale, curatore, *Acta Libertatis Mediolani*, I registri n. 5 e n. 6 dell'Archivio dell'Ufficio degli Statuti di Milano (Repubblica Ambrosiana 1447-1450), C.C.I.A. e A. di Milano, Garzanti, 1987, p. 589 nota 1

⁴⁵ A. R. Natale, *op. cit.*, p. IX

⁴⁶ A.R. Natale, *op. cit.*, p. 199

Nel 1449, Rolando cadde in disgrazia. Un atto datato 5 aprile 1449 lo dichiarava ricercato come ribelle, per questo motivo, chiunque avesse avuto informazioni a riguardo, era tenuto a comunicarle ai Capitani⁴⁷.


Graziano de Trunqueris, qui dalla riga 1, si ripete a riga 44



Presentato come "*eximium Legum doctorem*", si trova citato nel registro 11, n.83, in data 1° marzo 1448. Sull'atto, Graziano presta giuramento e viene nominato come aggiunto a difesa della Porta Ticinese, assieme ad altre cinque persone⁴⁸.

Citato anche nell'atto 376 del 20 febbraio 1449, Milano: «... *egregium et sapientem legum doctorem dominum Gratianum de Trinqueriis, olim ex Magistris Camere extraordinarie et possessionum huius excelse Communitatis Mediolani*»⁴⁹.

Luigi di Sanctoseverino, alla riga 11, 23 e 24 (qui estratto dalla riga 24)



Luigi di Sanctoseverino risulta capitano generale e consigliere ducale, si trova citato in vari atti del Registro 11⁵⁰:

- N. 14 del 15 maggio 1445 in cui il duca Filippo Maria dà facoltà al suo capitano generale, L. de Sanctoseverino, di poter incorporare nella casa che sta fabbricando anche un terreno

⁴⁷ A. R. Natale, *op.cit.*, p. 589


⁴⁸ Dai Registri dell'ufficio di Provvisione dell'ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea. A cura di Caterina Santoro, Parte I Litterarum ducalium Milano, Castello Sforzesco 1929, A. VII. Registro 11, n. 1° marzo 1448

⁴⁹ A. R. Natale, *op. cit.*, p. 530

⁵⁰ Dai Registri dell'ufficio di Provvisione a cura di Caterina Santoro, vedi nota 48

- N. 64 del 2 marzo 1447, il duca di Milano, per compiacere il magnanimo sig. Luigi di Sanctoseverino, consigliere e familiare ducale, concede la cittadinanza milanese a tale Zanino, per sé e per i discendenti
- N. 130 del 12 novembre 1448, viene concessa la cittadinanza milanese a una persona che era vissuta anche con Luigi de Sanctoseverino

Mosè Giudeo, alla riga 43



Con la richiesta 19 presente sulla pergamena, si chiede ai Capitani della Repubblica Ambrosiana di non intromettersi in merito ai beni e ai diritti di Mosè Giudeo. Si trova traccia di questi avvenimenti nelle “Storie Sforzesche” di Italo Cammarata.

Nel mese di agosto del 1447, alla morte di Filippo Maria Visconti senza designazione di erede, vi furono momenti di notevole incertezza in tutto il ducato⁵¹.


Di questa confusione, ne approfittarono alcuni abitanti di Tortona per scassinare il banco di David e rubare i pegni ivi depositati. Lo stesso avvenne nella vicina Sale, dove il locale banchiere Mosè da Treviso venne saccheggiato. A furor di popolo, vi furono persone che riuscirono a riprendersi gioielli, mobili o lenzuola che erano stati dati a pegno.

Gli oggetti furono trafugati, ma rimase in mano al banchiere il “Libro del banco”, ovvero le registrazioni contabili di quanto era stato dato e in cambio di quale cifra.

Questo particolare fece nascere dispute e controversie sia a Tortona che a Sale, ma su questo gli abitanti chiedevano che non ci fossero interferenze da parte delle autorità milanesi. Ne abbiamo visto traccia nel capitolo 19 della pergamena, ma anche i tortonesi, in un documento del 1449, chiesero che «Il Signore non si occuperà in alcun modo dei fatti passati degli ebrei e non darà loro udienza»⁵².

⁵¹ Italo Cammarata, *Storie Sforzesche. I fatti di tutti i giorni a Tortona e dintorni dai Visconti a Ludovico il Moro*, EDO Edizioni Oltrepò, Tipografia Fratelli Guardamagna, Varzi (PV), 1996, p. 75

⁵² I. Cammarata, *op. cit.*, p. 45-46



Scrittura al banco dei pegni

53

Tommasino de Trovamala, riga 44



Il nome di Tommasino Trovamala si ritrova in una delle “Storie del Quattrocento” di Italo Cammarata. Il suo nome si trova compreso tra i 22 salesi che contavano nell’anno 1478. Durante una domenica di aprile, i capifamiglia di Sale si ritrovarono nella chiesa di Santa Maria per giurare fedeltà al feudatario Cicco Simonetta. Oltre ai 22 consiglieri, vennero scritti con la penna d’oca anche gli altri 284 uomini presenti all’evento⁵⁴.


Il cognome Trovamala viene citato anche da Don Prospero Stramesi. Egli sostiene che anticamente le famiglie Trovamala a Sale erano numerose e che esistesse anche una «contrada Trovamala»⁵⁵.

⁵³ I. Cammarata, *op. cit.*, p. 75

⁵⁴ I. Cammarata, *Storie del Quattrocento*, p. 215


⁵⁵ D. P. Stramesi, *op. cit.*, p. 210

Laurentio Madij, riga 44



Sempre sul libro dello Stramesi, si legge che l'antica famiglia nobile de Madiis avesse contribuito alla costruzione della cappella maggiore della chiesa di San Siro e ne fosse stata benefattrice. In un testamento del 19 dicembre 1479, si parla di un «*dominus Laurentius de Madiis, frater tertii ordinis Sancti Francisci*»⁵⁶.

Il Cancelliere Raphael, la sua firma in fondo a destra



Molte sono le citazioni trovate riguardante questo *cancellarius* Raphael de Vicomercato, o anche Raffaele da Vimercate. Solo che negli “*Acta Libertatis Mediolani*”⁵⁷ si contano almeno 147 atti firmati Raphael.

⁵⁶ D. P. Stramesi, *op. cit.*, p. 258

⁵⁷ A. R. Natale, *op. cit.*

Altri 50 atti firmati Raphael sono presenti presso l'archivio civico storico di Milano, presso la Biblioteca Trivulziana. Sono nel registro 11 dell'ufficio di Provvisione e hanno data tra dicembre 1446 ed ottobre 1449.⁵⁸

Il nome di Raffaele compare già ai tempi di Filippo Maria Visconti e segue tutta la parabola della Repubblica Ambrosiana. Egli fu a capo della Cancelleria Segreta dei Capitani e Difensori e, al crollo della Repubblica, saltò sul carro della parte vincente. Raffaele sarà il primo segretario del Consiglio Segreto dopo l'apertura al nuovo duca Francesco Sforza, nel mese di marzo del 1450⁵⁹.

Oltre a Raffaele, anche i suoi due fratelli furono figure di spicco nella Milano sforzesca.

Gabriele, ai tempi della Repubblica, coprì l'incarico di sindacatore e, nel mese di marzo del 1449, faceva parte dei Dodici di Provvisione. Entrò poi come primo "sforzesco" e fu Vicario di Provvisione il giorno stesso dell'ingresso di Francesco Sforza a Milano, il 26 febbraio 1450.

Il terzo fratello, Gaspare, fu quello che consegnò la Repubblica Ambrosiana nelle mani di Francesco Sforza. Il 25 febbraio 1450, dopo un grave tumulto popolare, vi fu una riunione tra i maggiori esponenti della Repubblica, che deliberò, su suggerimento di un esponente di primo piano, proprio Gaspare Vimercati, fratello di Raphael, di aprire le porte a Francesco Sforza, e questi, il giorno successivo, fece il suo ingresso trionfale in città⁶⁰.

Tra il 1466 ed il 1477 i Vimercati divennero feudatari di Sale. Ante 1469, il feudo di Sale fu acquistato dal conte Gaspare Vimercati e dai suoi figli Giovanni Agostino e Giovanni Antonio. In conclusione, si può vedere che, se il Cancelliere Raffaele firmò l'atto con le richieste dei salesi ai Capitani della Repubblica, il fratello Gaspare e, successivamente, i suoi figli, furono feudatari di Sale per una decina di anni dopo la morte di Francesco Sforza, a conferma di uno stretto legame tra questa famiglia Vimercati e la comunità di Sale.

Se le conferme "formali" della presenza di questa pergamena in archivi pubblici non sono state al momento trovate, invece, per tutte le persone citate, sono state riscontrate tracce in molti documenti a riconoscimento della veridicità dell'atto.

⁵⁸ *Registri dell'ufficio di Provvisione dell'ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, a cura di Caterina Santoro, Parte I Litterarum ducalium, Milano, Castello Sforzesco, 1929, A. VII

⁵⁹ A. R. Natale, *op. cit.*, p. 12 nota 1

⁶⁰ Cristina Belloni, *Milano in età sforzesca*, p. 1

https://www.academia.edu/1472098/Milano_in_et%C3%A0_sforzesca consultato il 28 febbraio 2026

6 – Conclusioni

Una delle prime ricerche fatte in rete sul comune di Sale ha portato in evidenza la presenza di una “Associazione Impegno Culturale – Onlus – Sale (AL)”, un’associazione laica, senza fini di lucro, nata nel 2001 con, tra i suoi scopi, quello di raccogliere e conservare le testimonianze del passato.

Si propone anche di organizzare convegni e mostre, con il fine di preservare le tradizioni e le usanze salesi, e fino all’istituzione di borse di studio per incentivare indagini e ricerche sul paese di Sale.

Due professori di Sale si sono molto impegnati nella raccolta di dati e nella pubblicazione di libri che parlano della comunità di Sale e del suo territorio.

Uno di questi è il Professor Gian Vincenzo Chiodi, che ha pubblicato articoli e libri sulla storia del territorio, ed è stato il primo a fornire un’ampia bibliografia per questa ricerca, l’altro, purtroppo non più in vita, è il Professor Pietro Baldi, che ha curato la pubblicazione del libro di Don Prospero Stramesi, una pietra miliare della storia “*dell’insigne borgo di Sale*”.

Un impegno culturale lodevole in un paese che conta oggi poco più di tremila abitanti, come se la storia del loro passato, le battaglie per il riconoscimento della loro autonomia e dei loro diritti, avessero lasciato ancor oggi un orgoglio ed un interesse non comune verso le loro vicende, e che si spera possa tramandarsi alle generazioni future.

7 – Allegati

A-La pergamena intera



B-Edizione

1447 novembre 11

I Capitani della Repubblica ambrosiana confermano, approvano e ratificano
i capitoli della comunità di Sale

LIBERTAS

M EDIOLANUM

S ALE

[1] Capitanei et defensores libertatis illustris et excelse comunitatis Mediolani. Expositum fuit nobis parte dilectorum nostrorum comunitatis, et hominum terre Sallarum, qui per spectabilem collegium virum Rolandum de Lampugnano, et eximium Legum doctorem dominum Gratianum de Trinquerijs concives, et [2] commissarios ac procuratores nostros cum ipsa comunitate, et hominibus inita facta, et firmata fuere infrascripta capitula, cum infrascriptis unicuique capitulo subsequentibus responsionibus nomine nostro factis, supplicando ut ipsa infrascripta eorum⁶¹ capitula cum predictis responsionibus confirmare et ratificare dignemur et eorum [3] honeste requisitioni annuere volentes, considerantes potissime eorum fidem et devotionem, sinceramque dispositionem qua sunt semperque fuerunt et esse intendunt erga illustrem hanc comunitatem, que nos co[nduc]unt ad sibi in licitis ac honestis assentiendum, et eisdem gratias nostras impartiendum, avisatis ipsis capitulis et responsionibus [4] intellectis quibus respectibus et causis a prefatis comissariis nostris, quibus noti sint ad easdem responsiones facendum, et comperientes ipsas responsiones matura deliberatione fuisse factas, ac cum ipsis cap[itu]lis optime convenire, easque ratas habentes, et approbantes harum serie, ex certa scientia predicta infrascripta [5] eorum capitula iuxta tenorem dictarum infrascriptarum responsionum nomine nostro factarum, post unumquodque capitulum annotatarum, ipsasque responsiones infrascriptas confirmamus, approbamus et ratificamus, et pro convenatis approbatis, et ratificatis habere volumus, et iubemus, quorum quidem capitulorum, et responsionum tenor huiusmodi [6] est videlicet: ¶ primo videlicet quod illustris et excelsa comunitas mediolanensis provideat omni anno de uno diligenti et sapiente viro forensi, dummodo non sit de civitate nec de Comitatu Papie, pro potestate et rectore terre Sallarum, eiusdem que Comunitatis, et hominum, qui potestas habeat merum et mixtum imperium, et gladii potestatem, et qui

⁶¹ In alternativa, *corum*, il significato è sempre *di quelli*.

[7] ius et iustitiam administrare debeat dictis comunitati et hominibus eiusdem terre Sallarum secundum formam iuris, et statutorum dicte terre Sallarum, cum salario et familia secundum formam statutorum dicte terre Sallarum, et non aliquod aliud ultra capere, accipere, habere vel percipere possit et qui potestas duret et stare debeat in dicto potestarie [8] officio per annum unum et non ultra. Quo anno finito potestas ipse sindicetur, et sindicari debeat secundum formam iuris et statutorum dicte terre Sallarum, et qui iuret et iurare debeat secundum formam dictorum statutorum. C Ad presens primum capitulum respondetur quod concedatur, cum aditione ibi cum dicitur “per annum unum” dicatur “per menses sex et

[9] deinde usque ad supplimentum anni et non ultra”, etiam si fuerit facta [co]nfirmatio per dominos illustris dominationis Mediolani, et si fieri [con]tingat de dicto potestate condemnatio in syndicatu, sit et applicetur condemnatio de eo potestate fienda praefate comunitati Mediolani, videlicet pro barataria, furto, rapina, sive extorsionibus, pro [10] tribus partibus prefate comunitati et pro quarta parte offenso. ¶ Item, quod memorata Comunitas Mediolani teneatur et debeat confirmare statuta dicte terre Sallarum ut iacent ad litteram et hoc tam in civilibus quam in criminalibus, circumscriptis, et revectoris quibuscumque decretis et ordinibus bone memorie quondam domini domini nostri ducis Mediolani et cetera necnon

[11] et quondam domini Aluysii de Sanctoseverino, excepto decreto eddito super ordine civilis cause, quod locum habeat et roboris firmitatem obtineat, possit tamen dicta comunitas Sallarum dicta statuta et decretum et quodlibet eorum moderare pro libito voluntatis. C Ad praedictum secundum capitulum respondetur quod concedatur, dummodo non sint et moderetur

[12] contra libertatem prefate comunitatis Mediolani. ¶ Item quod omnes condemnationes cuiusvis manerici et quavis causa vel occasione fiende per dominum potestatem dicte terre Sallarum perveniant, et applicentur in totum dicte comunitati Sallarum. C Ad praedictum tertium capitulum respondetur quod concedatur, excepto quod condemnationes occasione homicidii et

[13] portationis armorum sint comunitatis Mediolani reservato iure defendentium, et asendentium, et iure creditorum habentium meliora et potiora iura. ¶ Item quod memorata illustris comunitas Mediolani non possit nec valeat ullo unquam tempore aliquo recte vel per indirectum nec quovis alio quesito colore fabricare seu fabricari facere vel [14] permittere imo nec alicui fabricanti vel fabricare volenti consentire aliquod castrum, rocham, vel bastitam seu citadelam, vel aliquod fortilitii genus in dicta terra Sallarum, nec eius

districtu vel iurisdictione. © Ad praedictum quartum capitulum respondetur quod concedatur. ¶
Item quod dicta comunitas et quicumque homines et persone dicte terre Sallarum

[15] possint et valeant ac eis liceat et licitum sit quecumque eorum victualia et cuiuslibet ipsorum victualia cuiusvis manerici conducere, et conduci facere possint libere, et sine aliqua solutione vel licentia fienda et impetranda, ad quascumque partes, civitates et loca, ubi et quo eis de Sallis melius videbitur et placuerit pro eius et eorum quolibet

[16] libito voluntatis, etiam si essent de et sub alieno dominio. Ad praedictum quintum capitulum respondetur quod concedatur, dummodo dicta victualia non conducantur ad hostes prelibate comunitatis Mediolani, cum quibus faceret guerram, nec ad eorum hostium terras, ipsis de Sallis solventibus datis ordinariis pro dictis victualibus que conducerentur Mediolanum

[17] vel per ducatum eiusdem. ¶ Item, quod liceat, et licitum sit dictis comunitati, et hominibus, ac singularibus personis dicte terre Sallarum seu agentibus pro ea comunitate Sallarum, habere, capere, uti, frui, emere et conducere seu conduci facere de Salle undecumque, quomodocumque et qualitercumque, pro eorum libito voluntatis absque eo quod pro dicta Salle possit

[18] seu valeat aliquantulum exigi, vel imponi aliqua gabella solutio, seu datum aliquod impune, et sine aliqua eius comunitatis Mediolani contradictione officialiumque suorum. Ad praedictum sextum capitulum respondetur quod concedatur. ¶ Item quod prelibata illustris comunitas Mediolanensis non possit nec valeat aut ei liceat nec licitum sit ullo unquam tempore

[19] aliquantulum recte vel per indirectum, nec quovis alio colore quesito, dictam terram Sallarum, comunitatem vel homines eiusdem alienare in toto vel in parte, nec submittere dictam terram, nec comunitatem, vel homines alicui domino principi Comunitati, conductori vel universitati, nec alicui homagium, nec obedientiam, aut iuramentum

[20] fidelitatis prestari facere. Ad praedictum septimum capitulum respondetur ut concedatur.

¶ Item, quod prefata comunitas Mediolanensis teneatur et obligata sit semper et omni tempore augumentare, defendere, coadiuvare et manutenere dictam terram Sallarum, et homines

eiusdem ac eorum iura ad omnem requisitionem dicte comunitatis et [21] hominum et agentium pro ea, eisque prestare auxilium, consilium et favorem subsidium valida cum effectu eius comunitatis Mediolani propriis sumptibus et expensis contra quoscumque volentes dictam terram Sallarum comunitatem et homines eiusdem in comuni, et in particulari in ere vel in persona ac eorum iuribus offendere vel submittere

[22] quovismodo et quavis causa, et maxime contra Papienses et agentes pro eis. Ad praedictum octavum capitulum respondetur quod fiat ut petitur ipsis, tamen de Sallis cum eorum personis

in dicta terra Sallarum cooperantibus. ¶ Item, quod omnia debita, facta, ab hodie retro et que facta reperiantur tam per comunitatem dicte terre Sallarum quam per singulares [23] personas eiusdem, seu appareant quavis causa vel occasione ad cameram q[...] ducalem vel ad cameram quondam magnifici domini Lovisij de Sanctoseverino⁶², vel alias personas pro eis, vel altero eorum, tam contra dictam comunitatem, et singulares personas dicte terre Sallarum, et tam per viam condemnationum et mulctarum, quam causa gabellarum datiorum [24] talearum, compositionum, promissionum, et obligationum, vel aliter quovismodo sint cassa, et annullata, et nullius valoris, et quod omnia bona et iurra quomodolibet confiscata ad cameram predictam ducalem vel ad cameram quondam magnifici domini Loysij de Sanctoseverino restituantur illis quorum erant, non observata aliqua temporis prescriptione, [25] assignatione vel alienatione. Ad predictum nonum capitulum respondetur quod fiat ut petitur salvo quod, si dicta bona confiscata vendita fuissent per cameram, quod dicta illustris comunitas non vult teneri ad ea restituenda etiam quolibet iure tertii eidem acquisito, si iuste acquisitum est. ¶ Item quod omnia privilegia et omnes littere concessa [26] et concesse dicte comunitati Sallarum cuiusvis manerici, et quavis causa vel occasione, confirmentur, et confirmari debeant per prelibatam comunitatem Mediolani ita, et taliter, quod firma, et firme maneant, et perdurent roborisque firmitatem obtineant, in quibuscumque concernentibus commodum et utilitatem dicte terre Sallarum, et omnis comunitatis [27] ac singularium personarum eiusdem terre. Ad predictum decimum capitulum respondetur quod fiat ut petitur dummodo non sint contra prelibatam illustrem comunitatem Mediolani et contra presentia capitula. ¶ Item quod antelata comunitas Mediolani teneatur, et debeat omni anno operari et exercere seu deputare in eius conductibus officiiis [28] ad minus quatuor ex hominibus dicte terre Sallarum, videlicet illos quos voluerit aptos fore cognoverit. Ad predictum undecimum [capitulum] respondetur quod aliquando operabuntur duo, tres, aut quatuor, prout melius accidet eos esse operandos, et erit multitudo officiorum. ¶ Item quod quicumque homines, et persone dicte terre Sallarum [29] in solutionibus datiorum quorumcumque mercantiarum, et [rerum per ipsos et ipsas seu alterum eorum et earum conducendarum Mediolanum et per ducatum] eiusdem, et a Mediolano vel eius ducatu aliunde, tractentur [eo] modo et forma, quibus tractantur Mediolanenses in

⁶² Precedentemente, viene indicato come Aloisio, ma si tratta di una variante dello stesso nome, Luigi o Ludovico. Potrebbe trattarsi di Aloisio – o Lovisio – Sanseverino († 27 aprile 1447), nominato Consigliere dal Duca di Milano nel 1433. Si veda <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/015429/2009-11-30/> consultato il 28 febbraio 2026; un altro sito lo indica come Signore di Sale: <https://neorenaissance.supsi.ch/cms/2021/06/15/milano-palazzo-dei-sanseverino-di-lugano-e-pandino/> consultato il 28 febbraio 2026; effettivamente, essendo indicato nel documento come il *quondam dominus* (il fu signor), e risalendo il documento proprio al 1447, anno della sua morte, è molto probabile che si tratti di lui.

solutionibus et in solutionibus buletarum Mediolani similiter. Ad [30] predictum duodecimum capitulum respondetur quod fiat ut petitur a kallendis ianuarii proxime futuri in antea. ¶ Item quod dicta co[munitas] et homines dicte terre Sallarum possint et eis liceat ponere, currere, et exigi facere datium sive traversum mercantie quarumcumque mercantiarum et rerum cuiusvis manerici transitum [31] facientium per territorium et iurisdictionem, sive districtum, dicte terre Sallarum, et que a dicta, vel de dicta terra aliunde conducentur, secundum ordinem et modum apponendum per dictam comunitatem Sallarum. Ad predictum tertium decimum capitulum respondetur quod fiat, ut petitur, ¶ Item quod predicta comunitas Sallarum possit [32] et ei liceat facere unum collegium de notariis eiusdem terre fiendis sicut et quenadmodum dicte comunitati dicte terre Sallarum videbitur et placuerit, quod observetur, et roboris firmitatem obtineat. Ad predictum quartumdecimum capitulum respondetur quod fiat ut petitur. ¶ Item quod dicta comunitas Sallarum teneatur et debeat [33] ac obligata sit dare et solvere prefate comunitati Mediolanensi omni anno pro censu ordinario, libras mille ipsorum monete currentis, et non plures, solvendos in tribus terminis cuiuslibet anni, videlicet in fine quorumlibet quatuor mensium tertiam partem dictarum librarum mille secundum ordinem et modum dandum et apponendum per tunc [34] presidentes negotiis dicte comunitatis Sallarum, videlicet a kallendis mens[is] ianuarii proxime futuri in antea remanentibus, et quod remaneant ac remanere debeant libera et expedita omnia et quecumque datia gabelle, imbotature, redditus, et proventus quicumque, et cuiusvis manerici, et quovis [nomine] nuncupentur dicte comunitati, et [35] hominibus Sallarum ab hodie in antea, et imperpetuum de quibus facere, et disponere possint dicta comunitas et homines Sallarum pro eius, et eorum libito voluntatis, et quod a solutione predictarum librarum mille, nemo preservetur exemptus, etiam si haberent litteras, vel privilegia exemptionum vel per promissionem essent exempti. Ad [36] predictum quintumdecimum capitulum respondetur quod fiat prout petitur ¶ Item quod antelata comunitas Mediolani non possit nec debeat ullo unquam tempore in dicta terra Sallarum, nec super aliquibus bonis et rebus comunitatis vel singularium personarum eiusdem terre per se vel per aliam summissam personam impone⁶³, nec imponi facere [37] seu imponi permittere quovis modo et quavis occasione vel causa aliquam gabellam, vel aliquod datium, nec aliquam molestiam seu impositionem, nec aliquod logiamentum equorum, gentium, armigerorum tam equestrium quam pedestrium, nec aliqua onera realia vel personalia

⁶³ Corretto su imponetur

seu mixta in comuni nec in singulari, ordinaria vel [38] extrarordinaria. Ad predictum sextumdecimum capitulum respondetur quod fiat ut petitur salvo quod teneantur tenere et logiare equos quadraginta tempore logiamentorum, aliarum gentium, armigerarum, quibus detur solummodo domus, stabula, stramen et vaxa pro vino, pro habitatione, et uxu eorum, et non ultra, et etiam salvo quod si [39] accideret dictam comunitatem Mediolani habere guerram in partibus citra paduus circumstantibus, et convicinis dicte terre Sallarum, quod eo casu dicta comunitas Sallarum teneatur et obligata sit sovenire dicte comunitati Mediolani pro uno mense tantum, expensis dicte comunitatis Sallarum de peditibus [40] ad discretionem dicte comunitatis Sallarum et hoc semel in anno tantum. ¶ Item quod casu quo prelibata comunitas Mediolani se submitteret, vel quomodocumque se daret dominio alicuius principis vel domini vel comunitatis, tunc et eo casu ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc, [41] comunitas et homines dicte terre Sallarum sint et remaneant liberi a dicta comunitate Mediolani et ab eius subiectione et dominio. Ad predictum decimumseptimum capitulum respondetur quod fiat ut petitur. ¶ Item quod casu quo comunitas Papiensis se quomodocumque et qualitercumque componeret et concordaret, vel [42] quovis modo intelligentiam haberet cum memorata comunitate Mediolani, tunc et eo casu prefata comunitas Mediolani teneatur et debeat retinere in se, et sub eius protectione, et gubernio dictam [eandem] comunitatem et homines Sallarum firmis manentibus suprascriptis et infrascriptis capitulis seu pactis. Ad predictum [43] decimumoctavum capitulum respondetur quod concedatur. ¶ Item, quod prefate comunitas Mediolanensis non possit nec debeat aliqualiter se intromittere, nec in aliquo se impedire, nec intromiti, nec impediri facere de Moyse Judeo, nunc habitante in dicta terra Sallarum, nec de aliquibus eius bonis, vel iuribus eiusdem. Ad suprascriptum decimumnonum [44] capitulum stetur discretioni dominorum Rolandi de Lampugnano et Gratiani de Trincherijs ⁶⁴, Thomeyni ⁶⁵ de Trovimalis et Laurentij Madij. ¶ Item quod memorata comunitas Mediolanensis non possit nec valeat seu debeat aliqualiter capere, accipere, vel extrahere vel capi, vel accipi seu extrahi facere quovismodo, vel quavis causa [45] vel occaxione, ullo unquam tempore, aliquos obsides de dicta terra Sallarum, nisi abeantur pro suspectis, et de tali vel huiusmodi suspitione tamen legiptima probaretur publice. Ad predictum vigessimum capitulum respondetur quod concedatur. ¶ Item, quod antelata

⁶⁴ Nuovamente lo scriba non scrive in modo uniforme i nomi propri.

⁶⁵ Sarebbe il genitivo di Thomeinus, ovvero Tommasino.

Comunitas Mediolani teneatur et debeat, ac obligata sit ad defensionem [46] et quod eius propriis sumptibus et expensis defendat omnia et singula suprascripta capitula, seu pacta, et quecumque in eis, et quolibet eorum contenta contra quascumque personas, comunitates et universitates, que pro eis vel altero eorum capitulorum et contentorum in eis vel aliquo eorum moverent causam, litem, questionem vel controversiam [47] aliquam quovismodo et quavis causa vel occasione. Ad predictum vigesimumprimum capitulum respondetur quod concedatur ut petitur, et dicta comunitas Sallarum versa vice, sit obligata versus prelibatam illustrem comunitatem Mediolani facere ea que tenetur iuxta formam iuramenti fidelitatis. ¶ Item, quod prelibata comunitas [48] Mediolanensis sive agentes pro ea, teneatur et debeant iurare et sacramentum prestare de observando semper et imperpetuum suprascripta omnia, et singula, ac infrascripta capitula sive pacta et omnia, et singula in eis, et quolibet eorum contenta, sub obligatione bonorum prefate comunitatis Mediolani et sub periurii pena. [49] C Ad predictum vigesimumsecundum capitulum respondetur quod concedatur ut petitur. ¶ Item, quod dicta comunitas Sallarum possit, et ei liceat et licitum sit ponere seu poni facere, et imperpetuum manutenere porticum unum seu navem unam super et in flumine Padi, pro transeundo quascumque personas et mercantias ac res cuiusvis [50] manerici ultra, et citra Padum, ipsis transeuntibus solventibus condignam solutionem, pro mercede portuarii, iuxta ordinem et modum per dictam comunitatem Sallarum apponendum. Ad predictum vigesimumtertium capitulum respondetur quod concedatur ut petitur, salvo iure tertii. ¶ Item, quod dicta illustris, et excelsa comunitas [51] Mediolanensis teneatur et debeat ac obligata sit dicta capitula conventiones attendere, ac attendi facere, observare, et observari facere inviolabiliter nec contra dicta capitula seu ipsorum capitulorum aliquod in toto nec in parte aliqualiter contrafacere vel venire per se, vel alium seu alios quovismodo, vel aliquo [52] colore, quesito, de iure vel de facto, et casu quo eis capitulis vel alicui eorum contraventum seu contrafactum fuerit in toto vel in parte, tunc et eo casu dictum comune et homines Sallarum ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc sint et esse debeant, ac esse intelligantur ipso Iure et facto [53] in illis statu et gradu ac libertate in quibus erant ipsi comune et homines Sallarum ante predictas conventiones, et predicta capitula seu pacta, Et eo tunc per pactum expressum sint et esse debeant liberi, et expediti ac absoluti a quocumque vinculo iuramenti fidelitatis et promissione absque, eo quod dicta [54] comunitas et homines Sallarum dici, aut vocari sive nominari possint proditores, nec aliter

delinquisse. Et nichilominus teneatur et obligata sit prefata comunitas Mediolanensis defendere dictam comunitatem et homines Sallarum, et ipsam terram et homines eiusdem semper tenere, et

[55] conservare seperatim a dicta comunitate Papie. Ad predictum vigesimumquartum capitulum respondetur, quod concedatur ut petitur, ipsis de Sallis facientibus et observantibus pro parte sua capitula suprascripta. Mandantes universis, et singulis officialibus et subdictis nostris presentibus et

[56] futuris ad quos spectat et spectabit quatenus predictas responsiones nostras, superius post unumquodque capitulum annotatas, ad contextum exequantur, et servent ac exequi, ac inviolabiliter perpetuo observari faciant, nec contra eas responsiones nostras quocumque intemptent nec intemptari permittant

[57] quoquomodo pro quanto gratiam prelibate comunitatis cari pendant. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli apprehensione muniri.

Datum Mediolani, die undecimo novembris MCCCC^oXLseptimo.

Raphael

(S.P.D.)⁶⁶

Registrata ad cameram possessionum illustris et excelsi comunitatis Mediolani penes officium Notarie possessionum predictarum, in libro albasio novi registri,

incohato

de Anno MCCCC^oXLseptimo in folio

⁶⁶ Sigillum pendens deperditum

C-Traduzione

[1] I Capitani e difensori della Libertà dell'Illustre ed eccelsa Comunità di Milano. Ci è stato esposto da parte dei dilette nostri della Comunità e degli uomini della terra di Sale che, per mezzo dello spettabile uomo del collegio Rolando de Lampugnano e dell'esimio dottore delle leggi signor Graziano de Trunqueris, concittadini e [2] nostri commissari nonché procuratori, furono presi, fatti e stabiliti con la medesima comunità e gli uomini i sottoscritti capitoli, con le sottoscritte risposte seguite a ogni singolo capitolo fatte a nostro nome, supplicando affinché ci degnassimo di confermare e ratificare tali sottoscritti loro capitoli con le predette risposte e [3] volendo acconsentire alla loro onesta richiesta; considerando massimamente la loro fede e devozione e la sincera disposizione che hanno e sempre ebbero e intendono avere verso questa Illustre comunità, le quali cose ci conducono ad assentire in loro favore nelle cose lecite e oneste e a impartire ai medesimi le nostre grazie. Esaminati i medesimi capitoli e [4] comprese le risposte, nonché i rispetti e le cause dai prefati nostri Commissari (ai quali sono noti) nel dare le medesime risposte, e riscontrando che tali risposte furono fatte con matura deliberazione e che ben convengono con i medesimi capitoli, avendole per ratificate e approvando con la serie (di queste cose), per certa scienza, i predetti sottoscritti [5] loro capitoli secondo il tenore delle dette sottoscritte risposte fatte a nostro nome, annotate dopo ogni singolo capitolo, e le risposte stesse in calce confermiamo, approviamo e ratifichiamo, e vogliamo e ordiniamo che siano considerate e si abbiano per concordate, approvate e ratificate. Il tenore di tali capitoli e risposte [6] è infatti il seguente, cioè: ¶¹ In primo luogo ossia: che l'illustre ed eccelsa comunità milanese provveda ogni anno a un diligente e sapiente uomo forestiero, purché non sia della città né del Contado di Pavia, come podestà e rettore della terra di Sale e della medesima Comunità e uomini; il quale [7] podestà abbia il mero e misto impero (potere) e la potestà di spada, e che debba amministrare il diritto e la giustizia ai detti comunità e uomini della terra di Sale secondo la forma del diritto e degli statuti della detta terra di Sale, con il salario e la famiglia [seguito] secondo la forma degli statuti della detta terra di Sale, e non possa prendere, accettare, avere o percepire nient'altro oltre a ciò; e il quale [8] podestà debba esercitare e rimanere nel detto ufficio della podesteria per un anno e non oltre; finito il quale anno il podestà stesso sia sottoposto a sindacato, e debba essere sindacato secondo la forma del diritto e degli statuti della detta terra di Sale, e il quale giuri e debba giurare secondo la forma dei detti statuti. © Al suddetto primo capitolo si risponde: che sia concesso, con l'aggiunta che laddove si dice "per un anno" si dica "per sei mesi e [9] quindi fino al compimento dell'anno e

non oltre", anche se fosse stata fatta conferma dai signori dell' Illustre dominazione di Milano; e se accada che venga fatta una condanna del detto podestà, che sia fondata e che la condanna da infliggersi a quel podestà sia assegnata alla prefata comunità di Milano, ossia per baratteria, furto, rapina, ovvero estorsioni, per **[10]** tre parti alla prefata comunità e per la quarta parte all'offeso. ¶² Allo stesso modo: la suddetta Comunità di Milano sia tenuta e debba confermare gli statuti della detta terra di Sale così come sono scritti alla lettera, e ciò tanto nelle materie civili quanto in quelle criminali; annullati (o limitati) e revocati tutti i decreti e gli ordini di qualunque tipo della buona memoria del fu nostro signore il **[11]** Duca di Milano, e inoltre anche del fu signor Luigi di Sanseverino, eccettuato il decreto emanato riguardo all'ordine della causa civile, il quale resti in vigore e ottenga stabilità di valore legale; possa tuttavia la detta comunità di Sale moderare (modificare) i detti statuti e il decreto, e ciascuno di essi, secondo il proprio libero arbitrio. © Al presente secondo capitolo si risponde: che sia concesso, purché non siano [in contrasto] e non si dispongano **[12]** contro la libertà della predetta comunità di Milano. ¶³ Allo stesso modo: che tutte le condanne con le loro pertinenze [manerici], e per qualsivoglia causa o occasione debbano essere comminate dal signore podestà della detta terra di Sale, pervengano e siano assegnate interamente alla detta comunità di Sale. © Al suddetto terzo capitolo si risponda: che sarà concesso, eccetto che le condanne in occasione di omicidio e **[13]** di porto d'armi siano riservate alla Comunità di Milano, fatto salvo il diritto in caso di mancanza [di eredi] e degli ascendenti, e il diritto dei creditori che possiedono diritti migliori e superiori. ¶⁴ Allo stesso modo: che la suddetta Illustre Comunità di Milano non possa né abbia il potere in alcun tempo mai, né in alcun modo, direttamente o indirettamente, né con qualsiasi altro pretesto ricercato, fabbricare o far fabbricare o **[14]** addirittura permettere [che si faccia], né acconsentire ad alcuno che fabbrica o vuole fabbricare, alcun castello, rocca o Bastita, ovvero cittadella, o alcun genere di fortificazione nella detta terra di Sale, né nel suo distretto o giurisdizione. © Al suddetto quarto capitolo si risponde: che sarà concesso. ¶⁵ Allo stesso modo: che la detta Comunità, e qualunque uomo e persona della detta terra di Sale **[15]** possano e abbiano il potere, e sia loro permesso e lecito, condurre e far condurre liberamente e senza alcun pagamento o licenza da farsi o da impetrare, qualunque loro vettovaglia, di ciascuno di essi, con le loro tipologie [di merci], verso qualsivoglia parte, città e luogo dove e verso cui a quelli di Sale meglio sembrerà e piacerà per il libero arbitrio di ognuno e di tutti loro, **[16]** anche se fossero sotto l'altrui dominio. Al suddetto quinto si risponde: che sia concesso, purché le dette vettovaglie non siano condotte ai nemici della predetta Comunità di Milano con i quali essa facesse guerra, né alle terre dei loro nemici; pagando quelli di Sale i dazi ordinari per le dette vettovaglie che fossero condotte a Milano **[17]** o attraverso il suo ducato. ¶⁶ Allo stesso modo:

che sia lecito e permesso alla detta Comunità, e agli uomini e alle singole persone della detta terra di Sale, o a coloro che agiscono per essa Comunità di Sale, avere, prendere, usare, godere, comprare e condurre o far condurre da Sale da qualunque luogo, in qualunque modo e qualità, secondo il loro libero arbitrio, senza che per la detta Sale possa [18] o debba in alcun modo esigere o imporre alcuna gabella, pagamento o dazio alcuno, impunemente e senza alcuna opposizione di essa Comunità di Milano e dei suoi ufficiali. Al suddetto sesto capitolo si risponde: che è concesso. ¶⁷ Allo stesso modo: che la prelibata Illustre Comunità di Milano non possa né valga, né le sia lecito né sia permesso in alcun tempo [19] mai, in alcun modo, direttamente o indirettamente, né sotto qualsiasi altro pretesto ricercato, alienare in tutto o in parte la detta terra di Sale, la Comunità o gli uomini della medesima, né sottomettere la detta terra, né la Comunità o gli uomini ad alcun signore, principe, Comunità, conduttore o università, né far sì che ad alcuno sia prestato omaggio, né obbedienza o giuramento [20] di fedeltà. Al suddetto settimo capitolo si risponde affinché sia concesso. ¶⁸ Allo stesso modo, che la predetta Comunità di Milano sia tenuta e obbligata sempre, e in ogni tempo, a rafforzare, difendere, coadiuvare e mantenere la detta terra di Sale, e gli uomini della medesima, nonché i loro diritti ad ogni richiesta della detta comunità, [21] degli uomini e degli agenti per essa, e a prestare loro ausilio, consiglio e favore, sussidio valido con effetto, a proprie spese e costi di essa Comunità di Milano, contro chiunque voglia offendere o sottomettere la detta terra di Sale, la Comunità e gli uomini della medesima in comune, e in particolare nel patrimonio o nella persona, nonché nei loro diritti [22] in qualunque modo e per qualunque causa, e specialmente contro i Pavesi e coloro che agiscono per loro. Al suddetto ottavo capitolo si risponde che si faccia come è chiesto, purché tuttavia quelli di Sale cooperino personalmente nella detta terra di Sale. ¶⁹ Allo stesso modo, che tutti i debiti contratti da oggi a ritroso e che risultino fatti sia dalla Comunità della detta terra di Sale sia dai singoli [23] individui della medesima, ovvero che risultino per qualunque causa o occasione alla camera tanto ducale quanto alla camera del fu magnifico signore Luigi di Sanseverino, o ad altre persone (che agissero) per loro, o per l'uno o l'altro di essi, tanto contro la detta Comunità quanto contro i singoli individui della detta terra di Sale, e tanto per via di condanne e multe quanto a causa di gabelle, dazi, [24] taglie fiscali, composizioni, promesse e obbligazioni, o in altro qualunque modo, siano annullati e cancellati e di nessun valore, e che tutti i beni e i diritti in qualunque modo confiscati alla predetta camera ducale o alla camera del fu magnifico signore Luigi di Sanseverino siano restituiti a quelli di cui erano, non osservata alcuna prescrizione di tempo, [25] assegnazione o alienazione. Al suddetto nono capitolo si risponde che [si faccia] come è chiesto, salvo che, se detti beni confiscati fossero stati venduti dalla camera, detta illustre Comunità non vuole essere tenuta a

restituirli anche per anche in presenza di qualunque diritto di terzi ad essa acquisito alla medesima, se è stato acquisito giustamente. ¶¹⁰ Allo stesso modo, che tutti i privilegi e tutte le lettere concessi [26] e concesse alla detta Comunità di Sale con le sue pertinenze (*manerici*), e per qualunque causa o occasione, siano confermati e debbano essere confermati dalla predetta Comunità di Milano così, e in tal modo, che rimangano fermi e ferme, e perdurino e ottengano stabilità di vigore in qualunque cosa concernente l'interesse e l'utilità della detta terra di Sale, e di tutta la Comunità [27] e delle singole persone della medesima terra. Al suddetto decimo capitolo si risponde che si faccia come è chiesto, purché non siano contro la predetta Illustre Comunità di Milano e contro i presenti capitoli. ¶¹¹ Allo stesso modo, che la suddetta Comunità di Milano sia tenuta e debba ogni anno operare ed esercitare, ovvero deputare, nell'ufficio delle sue condotte [28] almeno quattro tra gli uomini della detta terra di Sale, ossia quelli che vorrà, [che] avranno riconosciuto essere adatti. Al suddetto undicesimo capitolo si risponde che talvolta ne opereranno due, tre o quattro, secondo quanto sembrerà più opportuno impiegarli, secondo il numero degli ufficiali. ¶¹² Allo stesso modo, che qualunque uomo e persona della detta terra di Sale [29] nel pagamento dei dazi di qualunque mercanzia e delle cose da condurre a Milano da loro stessi e da loro stesse, ovvero per mano di altri per conto loro (delle medesime donne e dei medesimi uomini), e attraverso il ducato della medesima [Milano], e da Milano o dal suo ducato verso altrove, siano trattati in quel modo e forma con cui sono trattati i milanesi nei pagamenti e nel pagamento delle bollette di Milano similmente. Al [30] predetto dodicesimo capitolo si risponde, che si faccia come è chiesto dalle calende di gennaio prossimo futuro in avanti. ¶¹³ Allo stesso modo che la detta Comunità, e gli uomini della detta terra di Sale possano e sia loro lecito istituire, e far riscuotere il dazio o traverso su qualunque mercanzia e cosa con le loro pertinenze facenti transito [31] attraverso il territorio, e la giurisdizione ovvero il distretto della detta terra di Sale, e che dalla detta, o dalla detta terra altrove siano condotte, secondo l'ordine e il modo da stabilirsi dalla detta Comunità di Sale. Al predetto tredicesimo capitolo si risponde, che si faccia, come richiesto. ¶¹⁴ Allo stesso modo che la predetta Comunità di Sale possa [32] e le sia lecito fare un collegio dei notai abilitati in quella medesima terra così, e in quel modo che alla detta Comunità della detta terra di Sale sembrerà, e piacerà, affinché sia osservato, e ottenga stabilità di vigore. Al predetto quattordicesimo capitolo si risponde, che si faccia come è chiesto. ¶¹⁵ Allo stesso modo che la detta Comunità di Sale sia tenuta, e debba [33] e sia obbligata a dare, e pagare alla predetta Comunità milanese ogni anno per censo ordinario, mille lire della loro moneta corrente, e non di più, da pagarsi in tre termini di ciascun anno, ossia alla fine di ogni quadrimestre la terza parte delle dette mille lire secondo l'ordine e il modo da darsi, e

stabilirsi dai allora [34] preposti agli affari della detta Comunità di Sale, ossia dalle calende del mese di Gennaio prossimo futuro in avanti. Restando, e dovendo restare, liberi ed esenti tutti, e qualunque dazio, gabelle, imbottature, rendite, e proventi qualunque, e di qualunque specie, e con qualunque nome siano chiamati alla detta Comunità, e [35] agli uomini di Sale da oggi in avanti, e in perpetuo di cui poter fare e disporre la detta Comunità, e gli uomini di Sale per il suo, e secondo il loro libero arbitrio, e che dalla soluzione delle predette mille lire, nessuno sia preservato esente, anche se avessero lettere, o privilegi di esenzioni o per promessa fossero esenti. Al [36] predetto quindicesimo capitolo si risponde che si faccia come è chiesto. ¶¹⁶ Allo stesso modo che la suddetta Comunità di Milano non possa né debba in alcun tempo nella detta terra di Sale, né sopra alcun bene, e cosa della Comunità o delle singole persone della medesima terra per sé o per altra persona delegata imporre, né far imporre [37] ovvero permettere che sia imposto in qualunque modo e per qualunque occasione, o causa alcuna gabella, o alcun dazio, né alcuna molestia, o imposizione, né alcun alloggiamento di cavalli delle genti d'arme tanto equestri, quanto pedestri, né alcuni oneri reali, o personali, o misti in comune, né personali, ordinari o [38] straordinari. Al predetto sedicesimo capitolo si risponde che si faccia, come è chiesto. Salvo, che siano tenuti a tenere, e alloggiare quaranta cavalli al tempo degli alloggiamenti di altre genti d'arme ai quali siano forniti soltanto case, stalle, paglia e vasi per il vino, per l'abitazione, e l'uso di loro, e non oltre, e anche salvo, che se [39] accadesse che la detta Comunità di Milano avesse guerra nelle parti al di qua del Po circostanti, e vicine alla detta terra di Sale, che in quel caso la detta Comunità di Sale sia tenuta, e obbligata a soccorrere la detta Comunità di Milano per un mese soltanto a spese della detta Comunità di Sale con fanti [40] alla discrezione della detta Comunità di Sale, e ciò una volta all'anno soltanto. ¶¹⁷ Allo stesso modo che nel caso in cui la suddetta Comunità di Milano si sottomettesse, o in qualunque modo si desse al dominio di tale principe o di un signore, o di una comunità allora, e in quel caso da ora per allora, e da allora per ora [41] la Comunità, e gli uomini della detta terra di Sale siano, e rimangano liberi dalla detta Comunità di Milano, e dalla sua soggezione, e dominio. Al predetto diciassettesimo capitolo si risponde, che si faccia come è chiesto. ¶¹⁸ Allo stesso modo che, nel caso in cui la Comunità pavese in qualunque modo, e in qualunque maniera si componesse, e si accordasse, o [42] in qualunque modo avesse intesa con la memorata Comunità di Milano, allora e in quel caso la predetta Comunità di Milano sia tenuta, e debba ritenere in sé, e sotto la sua protezione, e governo la detta medesima Comunità, e gli uomini di Sale, rimanendo fermi i soprascritti e infrascritti capitoli ovvero patti. Al predetto [43] diciottesimo capitolo si risponde che sia concesso. ¶¹⁹ Parimenti, che la predetta Comunità di Milano non possa né debba in alcun modo intromettersi, né in alcuna cosa impedire, né lasciar

intromettere, né far impedire riguardo a Mosè Giudeo ora abitante nella detta terra di Sale, né riguardo ad alcuno dei suoi beni o diritti del medesimo. Al sopra scritto diciannovesimo [44] capitolo si stia alla discrezione dei signori Rolando de Lampugnano e Graziano de Trincheriis, Tommasino de Trovamalis e Lorenzo Madij. ¶²⁰ Parimenti che la ricordata Comunità di Milano non possa, né valga né debba in alcun modo prendere, ricevere o estrarre, né far prendere, ricevere o estrarre in qualunque modo o per qualunque causa [45] o occasione, in alcun tempo mai, alcun ostaggio dalla detta terra di Sale, se non siano presi come sospetti, e tuttavia di tale o simile sospetto si provi pubblicamente in modo legittimo. Al predetto ventesimo capitolo si risponde che sia concesso. ¶²¹ Parimenti, che la predetta Comunità di Milano sia tenuta e debba, e sia obbligata alla difesa, [46] e che a proprie spese e costi difenda tutti e singoli i soprascritti capitoli ovvero patti, e qualunque cosa in essi e in ciascuno di essi contenuta, contro qualunque persona, Comunità e università che per essi o per uno di tali capitoli, e per le cose in essi contenute o in alcuno di essi, muovessero causa, lite, questione o controversia [47] in qualunque modo e per qualunque causa o occasione. Al predetto ventunesimo capitolo si risponde che sia concesso come è chiesto, e che la detta Comunità di Sale viceversa sia obbligata, verso la predetta Illustre Comunità di Milano, a fare quelle cose alle quali è tenuta secondo la forma del giuramento di fedeltà. ¶²² Parimenti, che la predetta Comunità di [48] Milano ovvero gli agenti per essa siano tenuti e debbano giurare e prestare sacramento di osservare sempre e in perpetuo tutte e singole le cose sopra scritte e i capitoli ovvero patti sotto scritti e tutte e singole le cose in essi e in ciascuno di essi contenute, sotto obbligazione dei beni della predetta Comunità di Milano e sotto pena di spergiuro. [49] Al predetto ventiduesimo capitolo si risponde che sia concesso come è chiesto. ¶²³ Parimenti, che la detta Comunità di Sale possa, e le sia lecito, e sia lecito porre o far porre e mantenere in perpetuo un porticciolo ovvero una nave sopra e nel fiume Po, per il passaggio di qualunque persona e mercanzia e cose di qualunque specie [50] al di là e al di qua del Po, pagando coloro che transitano un'adeguata somma a titolo di mercede del portolano, secondo l'ordine e il modo da stabilirsi dalla detta Comunità di Sale. Al predetto ventitreesimo capitolo si risponde che sia concesso come è chiesto, salvo il diritto dei terzi. ¶²⁴ Parimenti, che la detta Illustre ed eccelsa Comunità di [51] Milano sia tenuta e debba, e sia obbligata ad attenersi ai detti capitoli e convenzioni e a farli osservare, e a osservarli e farli osservare inviolabilmente, né contro i detti capitoli ovvero alcuno di essi in tutto né in parte in alcun modo contravvenire o venire meno per sé o per altri in qualunque modo o con qualunque [52] pretesto ricercato di diritto o di fatto, e nel caso in cui a tali capitoli o ad alcuno di essi si sia contravvenuto o si sia commessa violazione in tutto o in parte, allora e in tal caso il detto Comune e gli uomini di Sale da ora per allora e da allora per ora siano e debbano essere, e si

intendano essere, del medesimo diritto e di fatto [53] in quello stato e grado e libertà nei quali erano il detto Comune e gli uomini di Sale prima delle predette convenzioni e dei predetti capitoli ovvero patti, e allora per patto espresso siano e debbano essere liberi e sciolti e assolti da qualunque vincolo di giuramento di fedeltà e promessa, senza che per ciò la detta Comunità e gli uomini di Sale possano essere detti o chiamati o nominati traditori, né aver altrimenti delinquito [54]. E nondimeno la predetta Comunità di Milano sia tenuta e obbligata a difendere la detta Comunità e gli uomini di Sale, e la stessa terra, e gli uomini della medesima a tenerla sempre e [55] a conservarla separatamente dalla detta Comunità di Pavia. Al predetto ventiquattresimo capitolo si risponde che sia concesso come è chiesto, facendo e osservando quelli di Sale, per parte loro, i capitoli sopra scritti. Comandando a tutti e a ciascuno degli ufficiali e sudditi nostri presenti e [56] futuri ai quali spetta e spetterà, che eseguano secondo il tenore del testo le predette nostre risposte sopra annotate dopo ciascun capitolo, e le osservino e le facciano eseguire e facciano osservare inviolabilmente e in perpetuo, né contro quelle nostre risposte tentino alcunché né permettano che sia tentato [57] in alcun modo, per quanto tengano cara la grazia della predetta Comunità. In testimonianza di ciò ordinammo che le presenti fossero redatte e registrate e munite dell'apposizione del nostro sigillo. Dato a Milano il giorno undici novembre mille quattrocento quarantasette.

Raphael

Registrata alla Camera delle possessioni dell'illustre ed eccelsa Comunità di Milano per mezzo del suo ufficio della Notaria delle predette possessioni, nel libro Albasio del nuovo Registro, iniziato nell'anno mille quattrocento quarantasette nel foglio.

D-Risposta Archivio di Stato di Milano



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

Angela Colò
angela.colò.lulli@gmail.com

Classifica 28.34.07/9.3

Oggetto: Capitoli della comunità di Sale del 1447

A riscontro della richiesta in oggetto, acquisita agli atti con protocollo numero 473 del 22/1/2026, si comunica quanto segue.

Gli archivi della Repubblica Ambrosiana sono andati perduti in antico. Si sono comunque fatte verifiche nei fondi Comuni, Statuti e Governatore degli Statuti, senza alcun esito.

per IL DIRETTORE

Bibliografia

- AA.VV., *Iulia Dertona*, seconda serie, Anno LIII, 2005, Fasc. 91, Bollettino della Società Storica Pro Iulia Dertona, Tipolitografia San Lorenzo, 2005
- AA.VV., *Santa Maria e San Siro in Sale*, Tipolito M.C.M., Voghera, 1997
- AA.VV., *Guida di Tortona e del Tortonese*, a cura della Società Storica Pro Iulia Dertona, Edo Edizioni Oltrepò, Voghera, 2005
- BELLONI, Cristina, *Milano in età sforzesca (1450-1499)*
https://www.academia.edu/1472098/Milano_in_et%C3%A0_sforzesca
- BELLOSTO, Roberto, *La vita economica a Milano e in Lombardia (secoli XI-XV)*,
https://www.academia.edu/1966817/La_vita_economica_a_Milano_e_in_Lombardia_secoli_XI_XV
- CAMMARATA, Italo, *Storie del Quattrocento. Cronache di fatti avvenuti nelle Terre di mezzo*, Guardamagna Editori, Varzi (PV), 2015
- CAMMARATA, Italo, *Storie Sforzesche. I fatti di tutti i giorni a Tortona e dintorni dai Visconti a Ludovico il Moro*, EDO Edizioni Oltrepò, Tipografia Fratelli Guardamagna, Varzi (PV), 1996
- CAVANNA, Adriano, *Fara Sala Arimannia nella storia di un vico longobardo*, Giuffrè editore, Milano, 1967
- CHITTOLINI, Giorgio, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, da <https://books.openedition.org/pu/sl/20545>
- CHITTOLINI, Giorgio, “*Terre separate*” nel ducato di Milano in età sforzesca, estratto da Milano nell’età di Ludovico il Moro, atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, Comune di Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983
- DEZZA, Ettore, *Le legislazioni municipali del territorio tortonese e gli statuti di Sale*, da Il Tortonese Album del II Millennio, a cura di Ettore Cau, Franco Fagnano, Valeria Moratti, Realizzazione DGM Brescia, Stampa: M. Squassino, Brescia, 2001
- GOGGI, Mons. Clelio, *Storia dei Comuni e delle Parrocchie della diocesi di Tortona*, terza edizione aggiornata, Litocoop srl, Tortona, 1973
- MOLFINO, Padre Francesco Saverio da S. Lorenzo della Costa, O.F.M. Cap., *I Cappuccini genovesi, vol. III, Il Necrologio: 1530-2012 (aggiornato al 4 ottobre 2012)*, quinta edizione, Genova, 2012
- NATALE, Alfio Rosario, curatore, *Acta Libertatis Mediolani*, I Registri n. 5 e n. 6 dell’Archivio dell’Ufficio degli Statuti di Milano (Repubblica Ambrosiana 1447-1450), Garzanti Editore, Milano, 1987
- SPINELLI, Marina, *La Repubblica Ambrosiana (1447-1450) aspetti e problemi*, tesi di dottorato II ciclo 1985/1986 – 1987/1988
[file:///C:/Users/Dell/Downloads/spinelli_repubblica-ambrosiana%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/spinelli_repubblica-ambrosiana%20(3).pdf)

- STRAMESI, Don Prospero, *Compilamento della storia patria dell'insigne borgo di Sale*, a cura di Pietro Baldi, A.I.C. Associazione Impegno Culturale onlus Sale, Tipografia Castellano, Sale (AL), 2016
- TAURELLUS, Hieronymus, *Statuta Communitatis Salarum*, stampati da Bartolomeo Bulla, Tortona, 1601, visibile nella biblioteca di Tortona, Sez. Tort. V-52

Sitografia

- <https://www.archivistorico.net/guide/pdf/Roccagrimalda.pdf>
- <https://radioaldebaran.it/frati-in-lutto-per-padre-anacleto/4331>
- <https://www.teleradiopace.tv/2016/10/12/cappuccini-ricordano-padre-anacleto-messa-giovedi-nella-chiesa-viale-tappani/>
- <https://www.comune.sale.al.it/it-it/home>
- https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE557544
- <https://www.divinamilano.it/la-repubblica-ambrosiana/>
- <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/015429/2009-11-30/>
- <https://neorenaissance.supsi.ch/cms/2021/06/15/milano-palazzo-dei-sanseverino-di-lugano-e-pandino/>

Ringraziamenti

- Alla Professoressa Valentina Ruzzin per aver condiviso da subito questo argomento per la tesi senza “se” e senza “ma”, come già avvenuto per la tesi triennale
- Al Professor Gianluca Ameri per il supporto nell’esame delle miniature
- Alla Dottoressa Simonetta Ottani per avermi proposto lo studio della pergamena e per l’entusiasmo con cui mi ha sempre accolto nell’archivio dei Cappuccini di Genova
- Al Dottor Orazio Barbi per il grande aiuto nel lavoro di trascrizione e traduzione del testo dal latino medievale con tutti gli approfondimenti linguistici e storici
- Al Professor Gian Vincenzo Chiodi che mi ha messo a disposizione tutta la sua conoscenza sulla storia di Sale e fornito un’abbondante ed utilissima bibliografia da cui ho potuto iniziare le ricerche
- Alle bibliotecarie di Tortona e di Sale: Manuela, Ludmilla e Martina, sempre pronte ad aiutarmi, accogliermi, fornirmi scansioni e risposte in tempi rapidi
- All’amico Gianni per l’aiuto nell’estrazione di immagini di documenti antichi dalla rete
- All’amica Monica per avermi aiutato a correggere il testo
- Ai miei figli che sempre accettano e mi incoraggiano in questa vita da studente-pensionata